Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 362

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 362 DEL 30 DICEMBRE 1978:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1978.

Attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano le assicurazioni.

(10161)

Supplemento n. 2

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Approvazione della deliberazione adottata in data 24 ottobre 1978 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione.

(10267)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Nuove misure dei premi supplementari per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

(10268)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 362 DEL 30 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 105: **Molino di Casalborgone, società per azioni, in Casalborgone:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Maglificio calzificio torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni (già Officina produzione carta e vapori di Arbatax, S.p.a.), in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1978. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1978. — **ATAG, società per azioni (già A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, S.p.a.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Ocrim, società per l'industria meccanica, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1978. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1978. — **Simmar, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6% - 1965-1980 » sorteggiate il 1° dicembre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente ed ancora non presentate per il rimborso. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni « Prestito di lire 50.000.000 » sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni « Prestito di L. 20.000.000 » sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1978. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1978. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Ammortamento di obbligazioni. — **Comune di Napoli, IV direzione:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1978. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 11045). — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 11046). — **Niggeler & Küpfer, società per azioni, in Chiari (Brescia):** Elenco di obbligazioni sorteggiate precedentemente e ancora non presentate per il rimborso. — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Rimborso di obbligazioni. — **S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1978. — **Italo Svizzera, macchine agricole, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.B. - Società imbottigliamento bevande, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1978. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1978. — **Sider, società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Promedo Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Giustetto F.lli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1978. — **I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1978. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Sicam - Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 3 gennaio 1979, alle ore 17, in 361ª seduta pubblica, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(10294)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845.

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità della formazione professionale*)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(*Oggetto della formazione professionale*)

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 3.

(*Poteri e funzioni delle regioni*)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti princìpi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(*Campi di intervento*)

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai princìpi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai princìpi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Organizzazione delle attività)

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera *b*) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6.
(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte — Personale didattico)

La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

Art. 7.
(Programmazione didattica)

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera *b*), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *a*).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

Art. 8.
(Tipologia delle attività)

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

Art. 9.

(*Personale addetto alla formazione professionale*)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *a*), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

Art. 10.

(*Raccordi con il sistema scolastico*)

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 11.

(*Rientri scolastici*)

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

Art. 12.

(*Diritti degli allievi*)

La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Art. 13.

(*Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti*)

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(*Attestato di qualifica*)

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *a*), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 15.

(*Sistema formativo e impresa*)

Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *m*).

Art. 16.

(*Formazione per gli apprendisti*)

Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 17.

(*Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego*)

La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere *a*), *e*), *f*), *h*), *i*) ed *l*) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

Art. 18.

(*Competenze dello Stato*)

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio

locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera *h*);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19.

(*Assistenza tecnica dell'ISFOL*)

Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi ».

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 20.

(*Relazione annuale al Ministero del lavoro*)

Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 21.

(*Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA*)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 22.

(*Finanziamento delle attività formative*)

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 23.

(*Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori*)

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

Art. 24.
(*Contributi dei fondi comunitari*)

Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.

Art. 25.
(*Istituzione di un Fondo di rotazione*)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 ».

Art. 26.
(*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*)

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.
(*Erogazione dei finanziamenti*)

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

Art. 28.
(Abrogazioni)

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — PEDINI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **846.**
Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 52, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenute la necessità e l'urgenza di istituire i comitati regionali per i prezzi e le commissioni consultive regionali nonchè di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della delega conferita alle regioni a statuto ordinario dall'art. 52, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, in ciascuna regione è istituito il comitato regionale per i prezzi (C.R.P.), presieduto dal presidente della regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.

In ciascuna regione, inoltre, è istituita la commissione consultiva regionale, presieduta dal presidente della regione o da un membro del C.R.P. da lui delegato e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della regione, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le funzioni di segretario del C.R.P. sono esercitate da un funzionario della regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del comitato e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del C.R.P., delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

Il comitato regionale dei prezzi e la commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della regione.

Art. 2.

A modifica del termine stabilito dall'art. 52, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ivi previste, da parte dei comitati regionali prezzi istituiti con il precedente art. 1, avrà inizio decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — PRODI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 39

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **847.**
Proroga dei termini di cui all'art. 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di un nuovo termine per il trasferimento

ai comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui al quinto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 marzo 1979.

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è prorogato al 31 marzo 1979 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (nonché per la disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 38

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **848.**

Proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di emanare norme intese a rendere uniforme ed omogenea la riorganizzazione, da parte delle regioni a statuto ordinario, degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

Ritenuta l'urgenza, in pendenza dell'emanazione di tale normativa, di prorogare il termine del 1° gennaio 1979, stabilito nel secondo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'inizio, da parte delle regioni, dell'esercizio del potere di riorganizzazione degli enti in parola;

Considerato che il nuovo termine deve essere fissato nella misura necessaria per la definizione della procedura legislativa delle emanande norme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La data del 1° gennaio 1979, indicata nel secondo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio, da parte delle regioni a statuto ordinario, del potere di stabilire soluzioni organizzative diverse per gli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, è sostituita con la data del 31 marzo 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 36

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **849.**

Proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e le successive proroghe e modificazioni;

Ritenuto che non tutte le regioni hanno provveduto con propria legge a disciplinare il credito alberghiero che sulla base della vigente legislazione statale scade il 31 dicembre 1978;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore proroga del vincolo al fine di evitare il suo venir meno nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 dicembre 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **850.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COLOMBO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1978, n. **851.**

Variazione della tabella delle retribuzioni medie mensili valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per gli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, in base al quale la tabella delle retribuzioni medie mensili, da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è variata in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore;

Considerato che i nuovi contratti collettivi di lavoro dei marittimi, di recente stipulati fra le organizzazioni sindacali del settore, hanno determinato mutamenti sostanziali nel trattamento retributivo dei lavoratori in questione;

Vista la tabella delle retribuzioni medie mensili, allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, nonché le successive variazioni apportate alla tabella medesima in forza dell'art. 15, decimo comma, della stessa legge;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1973 e 22 luglio 1975, con i quali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 27 sopra indicata, i porti di Gela, Sarroch e Lipari sono stati aggiunti, rispettivamente, al primo e al secondo gruppo dei porti indicati al punto *P* della tabella allegata alla legge medesima;

Visti, altresì, il decreto presidenziale 3 giugno 1970, n. 481, il decreto presidenziale 13 dicembre 1975, n. 895, il decreto presidenziale 20 gennaio 1975, n. 117, nonché il decreto presidenziale 9 dicembre 1975, n. 894, con i quali sono state, rispettivamente, estinte le corporazioni dei piloti dei porti di Carloforte, Rio Marina, Portici e Torre Annunziata;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione per gli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara si applica la tabella delle retribuzioni medie mensili allegata al decreto medesimo, del quale è parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1978

PERTINI

SCOTTI — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 67

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle societa di preminente interesse nazionale e delle società sovvenzionate minori (note 1 e 2):	
STATO MAGGIORE	
Comandante	909 000
Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in 2ª, direttore di macchina in 2ª, direttore sanitario, medico unico	903 000
1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano	746 000
2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario	620 000
3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario	551 000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario	426 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	746 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	638 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	620 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	551 000
EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista	541 000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata	478 000
Giovanotto	353 000
Mozzo, piccolo	316 000
A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1601 e le 3000 tonnellate (note 1 e 2):	
STATO MAGGIORE	
Comandante	857 000
Direttore di macchina, capo macchinista	849 000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	682 000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	579 000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	550 000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	436 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	682 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	606 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	579 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	550 000

EQUIPAGGIO	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigorifenista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	500 000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	436 000
Giovanotto	331 000
Mozzo	291 000

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (note 1 e 2)

STATO MAGGIORE

Comandante	842 000
Direttore di macchina, capo macchinista	835 000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	666 000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	562 000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	542 000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	421 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	666 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	600 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	562 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	542 000

EQUIPAGGIO	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista .	487 000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile e non specificata	431 000
Giovanotto	324 000
Mozzo, piccolo	281 000

Nota 1

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *B* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *C* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2

La tabella *A*-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970, e successive modificazioni

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda, navi da diporto:	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Comandante	598 000
Direttore di macchina	586 000
Ufficiale di coperta e di macchina	500 000
Nostromo, motorista	420 000
Marinaio, fuochista	376 000
Giovanotto	325 000
Mozzo	260 000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:	
Comandante	414 000
Capo motorista, motorista unico	383 000
Ufficiale di coperta	357 000
Nostromo motorista in sottordine	324 000
Marinaio	291 000
Giovanotto	248 000
Mozzo	215 000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate	
Comandante	357 000
Nostromo	307 000
Marinaio	274 000
Giovanotto	241 000
Mozzo	209 000

E) Rimorchiatori	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	662 000
Ufficiale motorista	565 000
Nostromo, operaio, elettricista	519 000
Marinaio, fuochista, carbonaio	469 000
Giovanotto	354 000
Mozzo	300 000

F) Navi addette al servizio di bunkeraggio	
Comandante	647 000
Direttore di macchina	641 000
Ufficiale	565 000
Sottufficiale	488 000
Marinaio, cuoco	462 000
Giovanotto	343 000
Mozzo	293 000

G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	675 000
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico	522 000
Marinaio, fuochista, carbonaio	478 000
Giovanotto	353 000
Mozzo	316 000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):	
Marittimo al comando, motorista	248 000
Marinaio	225 000
Giovanotto	209 000
Mozzo	182 000
I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	282 000
Marinaio	259 000
Giovanotto	215 000
Mozzo	191 000
L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	315 000
Marinaio	265 000
Giovanotto	225 000
Mozzo	209 000
M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti	
Comandante	712 000
Direttore di macchina	662 000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	555 000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	488 000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	447 000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	406.000
Giovanotto	338.000
Mozzo	282 000
N) Personale borghese imbarcato su navi militari	
Prima categoria:	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	540 000
Seconda categoria:	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	475 000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	158 000
P) Piloti	
Primo gruppo	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia, Gela, Sarroch	909 000
Secondo gruppo	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Salerno, Trapani, Lipari	746 000
Terzo gruppo	
Anzio, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco	740 000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Begonia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nel Giornale ufficiale - annata 1948 - dispensa 23ª, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina U.S.A. con la caratteristica di BYMS 2073, è stata iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 maggio 1947 con la classifica e denominazione di dragamine « 402 Begonia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nel Giornale ufficiale - annata 1948 - dispensa 28ª, dal quale risulta che l'unità è stata radiata dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato in data 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nel Giornale ufficiale - annata 1948 - dispensa 29ª, dal quale risulta che l'unità è stata reiscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6078 del 27 luglio 1978 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Begonia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 335

(10034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 4 ottobre 1978-3 ottobre 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1976, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, quarto supplemento al n. 35 dell'11 dicembre 1973, che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione, alle commissioni consultive provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, alle commissioni centrali e provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive di zona, modificato con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, secondo supplemento al n. 6 del 21 febbraio 1974 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1978, pubblicato nell'ottavo Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, del 16 marzo 1978;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978, concernente la nomina dei componenti il comitato elettorale previsto dall'art. 15 del citato regolamento, pubblicato nell'ottavo Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, del 16 marza 1978;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978, con il quale è stata fissata la data delle elezioni dei rappresentanti del personale, pubblicato nell'ottavo Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, del 16 marzo 1978;

Visti i verbali delle sedute del citato comitato elettorale dai quali risultano gli eletti in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 e dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo presiede;

i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Monaco dott. Ugo, direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Marina dott. Francesco, capo del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Venturi dott. Alvi, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Quartulli avv. Aldo, presidente della commissione centrale per gli uffici locali;

Bruni dott. Danilo, presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*), *m*) ed *n*) dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

De Bonis dott. Rocco, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Panella ing. Roberto, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, dirigente generale, designato dal Ministero del tesoro;

Di Ciommo avv. Rocco, vice avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Baraldi Voltano, capo ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Cerutti Fernando, capo ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Maisto Giuliano, dirigente di ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Nieddu Giovanni Maria, direttore di ufficio locale di gruppo *A* nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Incatasciato Antonino, segretario nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'Azienda medesima.

Sono altresì nominati membri supplenti in rappresentanza del personale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e del decreto ministeriale 28 febbraio 1978 citato nelle premesse:

D'Amore Antonio, dirigente di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Farina Franco, dirigente di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Molinini dott. Domenico, dirigente superiore nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Carmello Lino, operatore principale u.l.a. nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ciufoletti Fulvio, segretario capo nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai membri del consiglio grava sul cap. 191 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1978 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978
Registro n. 40 Poste, foglio n. 391

(9980)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1978.

Approvazione dell'elenco degli ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esercizio delle prove di collaudo e alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 22 maggio 1978, n. 3/L/571 del predetto Ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'Ente suddetto per la iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dell'Ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1978 l'elenco — allegato al presente decreto del quale fa parte integrante — degli ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: STAMMATI

ELENCO INGEGNERI

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Albarano Vittorio	10-11-1940	Ing. elettrotecnica - Roma, 17 marzo 1967	Udine
Alberetto Giorgio	2- 3-1945	Ing. meccanica - Torino, 28 ottobre 1974	Torino
Alfano Antonino	1- 1-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 26 luglio 1952	Genova
Allitto Francesco	15-11-1928	Ing. ind. meccanica - Torino, 15 marzo 1955	Torino
Andrenelli Franco	12- 9-1924	Ing. civile edile - Roma, 22 luglio 1958	Direzione generale
Annibali Giorgio	10- 6-1930	Ing. civile trasporti - Roma, 25 luglio 1957	Cagliari
Antonini Vincenzo	27- 7-1937	Ing. mineraria - Bologna, 30 giugno 1964	Perugia
Aragona Giovanni	8 -7-1929	Ing. civile idraulica - Napoli, 14 maggio 1964	Napoli
Ariosto Saverio	26- 3-1935	Ing. elettrotecnica - Roma, 24 maggio 1963	Catanzaro
Assogna Piero	26- 9-1942	Ing. civile edile - Roma, 21 luglio 1970	C.S.C.
Azzaretto Ettore	30- 9-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 5 marzo 1965	C.S.C.
Bafunno Adolfo	18- 4-1940	Ing. chimica - Napoli, 12 marzo 1966	Milano
Bagnati Mario	28-10-1941	Ing. elettrotecnica - Roma, 12 maggio 1971	Pesaro
Baldassarini Francesco	18- 9-1927	Ing. civile trasporti - Bari, 3 marzo 1955	Roma
Baldisseri Alberto	21- 7-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 10 maggio 1958	Roma
Balestra Carlo	31-12-1928	Ing. civile edile - Napoli, 29 luglio 1960	Savona
Balugani Pietro	22- 2-1945	Ing. elettrotecnica - Bologna, 28 maggio 1971	Modena
Baratta Giorgio	24- 4-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 12 maggio 1956	Bologna
Barbato Maurizio	13- 6-1949	Ing. civile edile - Napoli, 21 dicembre 1974	Roma
Baron Eginardo	12- 8-1942	Ing. meccanica - Roma, 21 luglio 1967	Roma
Baroncini Umberto	10-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 19 dicembre 1963	Grosseto
Barone Adesi Gilberto	22- 1-1945	Ing. elettrotecnica - Padova, 7 luglio 1970	Reggio Calabria
Bartalucci Marcello	11-12-1945	Ing. elettrotecnica - Pisa, 23 luglio 1971	Milano
Bartolini Renato	17- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Pisa, 21 novembre 1960	Firenze
Barozzi Gian Luigi	27-10-1943	Ing. chimica - Bologna, 27 novembre 1970	Bologna
Bastiani Natale	9- 8-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20 dicembre 1965	Firenze
Bedogni G. Franco	20- 1-1942	Ing. elettrotecnica - Bologna, 2 agosto 1968	Parma
Bellofiore Francesco	11- 1-1924	Ing. ind. meccanica - Torino, 26 luglio 1952	Novara
Bellumori Marcello	25- 2-1930	Ing. navale meccanica - Napoli, 14 maggio 1964	Roma
Benatti Arturo	16- 3-1943	Ing. elettronica - Bologna, 28 luglio 1970	Brescia
Berio Carlo	14- 4-1927	Ing. ind. elettronica - Roma, 9 marzo 1953	Direzione generale
Bernardi Onofrio	5- 7-1926	Ing. civile trasporti - Bari, 2 dicembre 1955	Bari
Bertolino Sebastiano	12-11-1925	Ing. ind. meccanica - Napoli, 31 maggio 1955	Napoli
Biaggi Ruggero	14- 2-1942	Ing. civile trasporti - Napoli, 18 aprile 1970	Milano
Bianchi Bruno	24- 5-1946	Ing. elettrotecnica - Pavia, 3 ottobre 1973	Brescia
Bicchi Giuliano	27- 7-1942	Ing. elettronica - Bologna, 11 dicembre 1972	Forlì
Bocciardi Paolo	4- 5-1940	Ing. elettrotecnica - Torino, 31 marzo 1965	Arezzo
Bolacchi Renato	26- 9-1927	Ing. ind. elettronica - Bologna, 19 dicembre 1953	Firenze
Bonani Ferruccio	27- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Bologna, 15 febbraio 1957	Genova
Bonifaci Riccardo	18- 3-1937	Ing. elettronica - Padova, 13 luglio 1964	Vicenza
Bonomo Vinicio	12- 2-1927	Ing. ind. meccanica - Bologna, 14 marzo 1957	Verona

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Borghini Claudio	26- 3-1939	Ing. elettronica - Roma, 14 novembre 1967	Bari
Borile Aldo	26-10-1921	Ing. civile trasporti - Padova, 9 novembre 1953	Roma
Borzelli Emilio	24- 1-1944	Ing. meccanica - Roma, 29 maggio 1969	Roma
Bosco Antonino	25- 2-1934	Ing. ind. meccanica - Palermo, 12 luglio 1962	Trieste
Bracco L. Raffaele	9- 5-1940	Ing. elettronica - Napoli, 9 dicembre 1970	Roma
Bruno Paolo	13- 8-1924	Ing. civile edile - Genova, 21 luglio 1959	Genova
Bucca Camillo	19- 3-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 21 maggio 1955	Palermo
Buccellato Antonino	1- 9-1925	Ing. civile edile - Palermo, 16 luglio 1953	Palermo
Bucchi Franco	25-10-1933	Ing. elettronica - Bologna, 25 marzo 1965	Ravenna
Buccino Antonio	3- 2-1941	Ing. elettrotecnica - Milano, 17 dicembre 1970	Milano
Buccino Raffaele	26- 5-1943	Ing. meccanica - Roma, 21 dicembre 1968	Grosseto
Calcioli Silvestro	18- 4-1935	Ing. civile trasporti - Roma, 23 novembre 1963	Roma
Campobello Salvatore	9- 3-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 17 novembre 1966	Torino
Campurra Alfonso	7- 8-1922	Ing. mineraria - Cagliari, 21 novembre 1952	Cagliari
Cancellieri Massimo	31- 5-1942	Ing. meccanica - Roma, 23 luglio 1968	Roma
Cannas Francesco	22- 1-1937	Ing. civile edile - Cagliari, 14 ottobre 1961	Cagliari
Cantelli Claudio	12- 6-1945	Ing. nucleare - Bologna, 2 aprile 1971	Ancona
Capizzi Antonio	8- 2-1943	Ing. elettrotecnica - Napoli, 29 novembre 1971	Verona
Capizzi Francesco	20- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9 novembre 1963	Como
Capo Roberto	25- 7-1938	Ing. elettrotecnica - Napoli, 15 luglio 1969	Caserta
Capoccia Loreto	23- 6-1945	Ing. chimica - Roma, 16 novembre 1970	Frosinone
Capone F. Paolo	22- 8-1940	Ing. meccanica - Napoli, 18 novembre 1970	Napoli
Cappellini Antonio	20- 6-1943	Ing. meccanica - Napoli, 27 febbraio 1971	Reggio Calabria
Cappuccini Alberto	1- 2-1923	Ing. civile trasporti - Pisa, 24 giugno 1948	Roma
Cappuccio Enzo	12- 7-1933	Ing. ind. meccanica - Roma, 2 marzo 1960	Roma
Caramazza G. Battista	16-12-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 26 novembre 1949	Milano
Caratini Giancarlo	12- 8-1937	Ing. elettronica - Bologna, 27 febbraio 1967	Bologna
Carcavallo Giorgio	1- 9-1935	Ing. elettrotecnica - Napoli, 30 luglio 1965	Bari
Cardia Tullio	4- 8-1937	Ing. elettronica - Roma, 22 dicembre 1967	Roma
Caricchi Gualfredo	8- 6-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 24 luglio 1952	Perugia
Carlesi Giorgio	26- 3-1945	Ing. meccanica - Roma, 21 luglio 1970	Roma
Carlesi Giovanni	13- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 21 dicembre 1954	Alessandria
Carlini Vincenzo	15- 3-1925	Ing. civile trasporti - Pisa, 20 luglio 1951	Ispettorato
Carlorosi Carlo	23- 2-1948	Ing. civile - Bologna, 1° marzo 1974	Macerata
Carotenuto Aldo	16- 5-1945	Ing. elettronica - Napoli, 9 dicembre 1970	Napoli
Carrescia Vito	22-12-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20 dicembre 1963	Torino
Carriglio Giacomo	20-11-1934	Ing. ind. meccanica - Napoli, 16 luglio 1962	Milano
Caruso Antonio	26- 9-1943	Ing. civile trasporti - Roma, 18 luglio 1972	Roma
Casamatti Lino	4- 2-1945	Ing. elettronica - Bologna, 28 luglio 1970	Parma

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Caselli Luigi	4- 1-1937	Ing. meccanica - Bologna, 30 giugno 1964	Pavia
Castagna Riccardo	5-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 21 dicembre 1963	C.S.C.
Catalano Giuseppe	28- 1-1945	Ing. elettrotecnica - Roma, 23 luglio 1974	Milano
Cavalletti Filiberto	3- 5-1942	Ing. elettrotecnica - Roma, 23 luglio 1969	La Spezia
Cecchi Alfio	9- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Pisa, 9 dicembre 1956	Cremona
Cervari Giuseppe	2-10-1925	Ing. ind. meccanica - Genova, 23 luglio 1955	Savona
Cherchi Angelo	29-11-1936	Ing. meccanica - Roma, 7 marzo 1968	Latina
Chiappari Osvaldo	13- 6-1938	Ing. civile idraulica - Napoli, 20 luglio 1970	Alessandria
Chiarini Pietro	15- 4-1932	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27 febbraio 1964	Forlì
Cianotti Roberto	12-10-1946	Ing. civile trasporti - Roma, 19 luglio 1971	Roma
Cifarelli Arturo	18- 6-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 2 aprile 1955	Firenze
Cilia Settimio	19- 1-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 30 marzo 1954	Roma
Cionfrini Antonio	16- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli, 6 agosto 1968	Salerno
Cioni Aldo	2- 4-1934	Ing. ind. meccanica - Bologna, 23 febbraio 1961	Firenze
Ciuccatosti Angelo	14-12-1940	Ing. civile edile - Roma, 21 luglio 1970	Vicenza
Colicchia Domenico	1- 6-1942	Ing. elettrotecnica - Torino, 3 dicembre 1968	Ravenna
Colò Paolo	3- 9-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 22 luglio 1955	Bologna
Colonna Luigi	22- 7-1928	Ing. civile trasporti - Padova, 27 febbraio 1959	Torino
Condorelli Francesco	28- 5-1940	Ing. civile trasporti - Napoli, 27 febbraio 1971	Catanzaro
Cordola Domenico	22-12-1943	Ing. civile idraulica - Bari, 13 marzo 1970	Foggia
Coretti Gaetano	15- 2-1942	Ing. elettrotecnica - Napoli, 15 ottobre 1969	Massa Carrara
Corsetti Antonio	10- 3-1941	Ing. elettrotecnica - Roma, 17 novembre 1970	Latina
Corvino Alfredo	13-11-1942	Ing. elettrotecnica - Bari, 2 marzo 1971	Foggia
Cosentino Alfonso	17- 7-1942	Ing. meccanica - Napoli, 8 agosto 1970	Salerno
Cosma Lio	27- 6-1929	Ing. ind. meccanica - Trieste, 15 marzo 1957	Trieste
Costamante Camillo	10-12-1927	Ing. ind. meccanica - Palermo, 20 luglio 1957	Como
Crea Francesco	21- 7-1946	Ing. elettrotecnica - Napoli, 27 aprile 1972	Torino
Crocetti Lerio	20-10-1943	Ing. aeronautica - Pisa, 23 maggio 1970	La Spezia
Cruciani Achille	5- 9-1943	Ing. elettrotecnica - Roma, 26 maggio 1972	Roma
D'Abbicco Nicola	7- 5-1917	Ing. ind. meccanica - Napoli, 12 agosto 1946	Bari
D'Alessio Paolo	3- 3-1923	Ing. ind. chimica - Genova, 26 febbraio 1951	Roma
Damigella Agrippino	6- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 28 luglio 1954	Milano
De Angelis Roberto	9- 8-1927	Ing. civile edile - Napoli, 26 luglio 1951	Napoli
De Bernardo Giorgio	24- 5-1922	Ing. ind. elettronica - Pisa, 13 marzo 1948	Firenze
De Chiara Antonio	31-12-1940	Ing. chimica - Roma, 4 marzo 1971	Ancona
De Falco Giovanni	27- 2-1926	Ing. civile idraulica - Napoli, 11 maggio 1953	Napoli
Del Ferraro Piero	3- 2-1940	Ing. civile trasporti - Roma, 21 luglio 1970	Roma
De Gasperi Guido	25- 1-1943	Ing. chimica - Padova, 22 luglio 1969	Bolzano
Delia Giovanni	30- 7-1937	Ing. chimica - Bologna, 27 febbraio 1962	Torino
Delli Noci Francesco	2- 4-1942	Ing. chimica - Torino, 22 dicembre 1965	Brindisi
De Luca Picione Enrico	12- 3-1943	Ing. elettronica - Napoli, 6 luglio 1970	Potenza
De Sclavis Carlo	2- 8-1945	Ing. meccanica - Roma, 16 novembre 1970	Roma

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Del Vecchio Vincenzo	27- 4-1938	Ing. civile edile - Napoli, 28 giugno 1966	Napoli
De Vit Pietro	10- 3-1946	Ing. elettrotecnica - Padova, 15 febbraio 1971	Udine
Del Moro Marino	31- 3-1943	Ing. aeronautica - Pisa, 27 luglio 1971	Livorno
De Lisio Vincenzo	1- 2-1945	Ing. civile trasporti - Roma, 19 luglio 1971	Firenze
De Marzo Giuseppe	13- 7-1925	Ing. ind. meccanica - Roma, 18 dicembre 1952	Taranto
De Mathia Ferdinando	29- 5-1931	Ing. ind. meccanica - Napoli, 3 novembre 1961	Ascoli Piceno
D'Erme Maurizio	21- 8-1938	Ing. civile trasporti - Roma, 22 luglio 1966	Roma
Desogus Romano	11- 4-1942	Ing. civile edile - Cagliari, 30 giugno 1971	Cagliari
De Somma Cataldo	3- 8-1934	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 1° dicembre 1961	Napoli
Di Giovanni Domenico	22-11-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 15 novembre 1965	Roma
Di Iorio Francesco	2- 3-1940	Ing. elettronica - Roma, 14 aprile 1970	Milano
Di Lorenzo Alberto	18-12-1942	Ing. meccanica - Roma, 7 marzo 1968	Roma
Di Maggio Giuseppe	1- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2 marzo 1951	Milano
Di Maggio Pietro	27- 6-1941	Ing. elettronica - Roma, 31 marzo 1969	Milano
Di Muzio G. Battista	3- 4-1948	Ing. meccanica - Milano, 24 luglio 1973	Milano
Di Napoli Enzo	26-11-1939	Ing. chimica - Roma, 5 marzo 1965	Roma
Di Natale Gioacchino	22- 1-1942	Ing civile edile - Bari, 18 aprile 1970	Bari
Di Noto Angelo	25-10-1925	Ing ind. elettrotecnica - Torino, 30 gennaio 1953	Pesaro
Di Renzo Antonio	14- 9-1939	Ing civile trasporti - Roma, 4 marzo 1970	Roma
Di Staso Carlo	12- 1-1936	Ing. ind. meccanica - Roma, 23 luglio 1966	Milano
Di Staso Francesco	19- 3-1919	Ing. ind. meccanica - Milano, 18 dicembre 1948	Milano
Donnini Deoclide	8-10-1924	Ing. civile edile - Pisa, 19 dicembre 1953	Pavia
Dorigo Mario	3- 5-1932	Ing. ind. meccanica - Trieste, 8 marzo 1962	Treviso
Fabian Egone	22- 2-1936	Ing. ind. meccanica - Trieste, 23 giugno 1962	Udine
Falcone Bruno	4-11-1936	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30 luglio 1962	Genova
Fanghella Domenico	4- 3-1923	Ing. ind. meccanica - Genova, 28 luglio 1950	Genova
Fasano Mario	25- 9-1921	Ing. civile trasporti - Torino, 25 luglio 1952	Torino
Ferluga Nereo	4- 9-1925	Ing. ind. meccanica - Trieste, 7 marzo 1952	Trieste
Filannino Nicola	25- 3-1927	Ing. civile trasporti - Bari, 15 marzo 1957	Milano
Filipponi Alvaro	8- 7-1929	Ing. civile edile - Roma, 19 maggio 1965	Direzione generale
Fioramonti Renzo	7- 1-1941	Ing. civile trasporti - Roma, 17 dicembre 1970	Pavia
Fiorini Marino	16-11-1927	Ing. civile idraulica - Bologna, 1° dicembre 1956	Forlì
Fonciello Antonio	1- 2-1929	Ing. nav. meccanica - Napoli, 10 marzo 1959	Latina
Forte Raffaele	2- 4-1930	Ing. civile trasporti - Roma, 22 luglio 1963	Novara
Fortino Gennaro	16- 7-1934	Ing. ind. chimica - Napoli, 12 marzo 1965	Varese
Freda Gino	5- 3-1939	Ing. elettronica - Napoli, 1° agosto 1969	Avellino
Frighi Maurizio	30-11-1938	Ing. meccanica - Padova, 27 ottobre 1969	Trento
Frighi P. Alberto	10-10-1936	Ing. mineraria - Bologna, 30 luglio 1963	Piacenza
Fusco Sergio	15- 7-1928	Ing. civile idraulica - Roma, 20 dicembre 1965	Roma
Gaggiotti Francesco	27- 3-1945	Ing. elettrotecnica - Milano, 19 dicembre 1969	Bergamo
Gagliotti Giovanni	30- 7-1945	Ing. elettronica - Milano, 9 ottobre 1974	Brescia

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Galeno Renato	11-11-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 29 ottobre 1954	Milano
Ganzaroli Vittorio	3- 1-1943	Ing. aeronautica - Pisa, 9 gennaio 1970	Padova
Garaffo Salvatore	19- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Pisa, 12 luglio 1968	Milano
Gargiulo Raffaele	31- 7-1942	Ing. elettrotecnica - Napoli, 29 gennaio 1971	Piacenza
Garrano Giuseppe	30- 4-1928	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 30 maggio 1961	Catania
Gavilli Carlo	19-12-1923	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 24 giugno 1948	Firenze
Genitoni P. Luigi	8- 2-1941	Ing. elettrotecnica - Bologna, 27 luglio 1971	Modena
Geraci Angelo	1-12-1927	Ing. civile edile - Napoli, 24 marzo 1956	Napoli
Giacalone Sebastiano	4- 8-1937	Ing. meccanica - Palermo, 14 luglio 1970	Brescia
Giacobbo Scavo Paolo	29- 8-1947	Ing. civile trasporti - Roma, 14 marzo 1972	Roma
Giammari Alberto	23- 8-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 29 dicembre 1949	C.S.C.
Giorgi Enzo	1- 9-1928	Ing. civile trasporti - Roma, 14 marzo 1957	Bergamo
Giori Antonio	8-10-1924	Ing. civile edile - Pisa, 28 febbraio 1953	Roma
Giudiceandrea Stefano	27- 1-1929	Ing. civile idraulica - Roma, 4 marzo 1957	Direzione generale
Gori Enrico	25- 4-1945	Ing. elettrotecnica - Roma, 17 dicembre 1971	Como
Govi Paolo	10- 1-1934	Ing. ind. chimica - Bologna, 31 ottobre 1963	Modena
Graffeo Carlo	10-10-1921	Ing. civile edile - Napoli, 1° agosto 1953	Torino
Grassi Giancarlo	30- 1-1939	Ing. elettrotecnica - Roma, 20 dicembre 1966	C.S.C.
Grasso Franco	2- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2 marzo 1951	Bari
Grigioni Vincenzo	16- 2-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 27 febbraio 1951	Roma
Grimaldi Michele	8- 3-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 29 luglio 1955	Napoli
Grumelli Francesco	4- 3-1944	Ing. meccanica - Napoli, 29 maggio 1972	Pescara
Guidarelli Diomede	7- 8-1923	Ing. civile edile - Roma, 14 marzo 1957	Direzione generale
Guiggiani Angiolino	18- 5-1924	Ing. ind. meccanica - Bologna, 29 maggio 1952	Firenze
Iallonardi Ermanno	19- 1-1928	Ing. civile trasporti - Napoli, 20 giugno 1958	Salerno
Imbesi Francesco	24- 7-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Genova 29 aprile 1968	Genova
Incangaro Vincenzo	27- 7-1937	Ing. chimica - Roma, 23 luglio 1968	Roma
Ingegnoli Luigi	25-12-1935	Ing. ind. chimica - Milano, 13 marzo 1965	Novara
Jacoponi Terzo	22- 3-1929	Ing. ind. idraulica - Pisa, 10 maggio 1958	Livorno
Lama Vittorio	10- 5-1929	Ing. ind. meccanica - Napoli, 21 dicembre 1956	Napoli
La Manna Pietro	22- 7-1943	Ing. meccanica - Bologna, 19 dicembre 1969	Milano
La Noce Giancarlo	4- 9-1938	Ing. elettronica - Roma, 23 luglio 1966	Milano
Largaiolli Ugo	30- 3-1939	Ing. elettronica - Bologna, 27 luglio 1967	Bologna
Lazzari Massimo	8- 1-1922	Ing. civile trasporti - Roma, 5 marzo 1949	Roma
Lenzarini Paolo	11- 7-1942	Ing. civile trasporti - Bologna, 28 luglio 1970	Modena
Leonardi Salvatore	22- 1-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 11 novembre 1967	Palermo
Limongelli Antonio	24- 4-1925	Ing. civile idraulica - Bari, 25 marzo 1954	Bari
Linguiti Fausto	7- 4-1932	Ing. civile trasporti - Roma, 29 aprile 1957	Roma
Loaldi Giuseppe	28- 5-1920	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 10 novembre 1951	Milano
Lo Basso Tommaso	22- 1-1943	Ing. elettrotecnica - Bari, 14 aprile 1969	Taranto
Lombardi Carlo	6- 5-1927	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28 febbraio 1957	Napoli

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Lombardi Giancarlo	12- 4-1942	Ing. elettrotecnica - Napoli, 15 ottobre 1969	Livorno
Longobucco Domenico	2- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30 luglio 1968	Cosenza
Loreti Agostino	21- 8-1920	Ing. civile trasporti - Roma, 22 novembre 1949	Ancona
Lucidi Giancarlo	6- 3-1937	Ing. elettronica - Pisa, 20 luglio 1964	Terni
Lusardi Giulio	2- 3-1941	Ing. meccanica - Palermo, 3 novembre 1965	Palermo
Maggi Giovanni	24- 3-1921	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 29 luglio 1947	Direzione generale
Maggio Giuseppe	20-10-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 25 novembre 1952	Bergamo
Magnatti Luigi	16-11-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 28 luglio 1950	Milano
Maiello Nicola	20- 5-1941	Ing. civile edile - Napoli, 8 agosto 1970	Catanzaro
Maioli Alberto	14- 5-1941	Ing. elettrotecnica - Roma, 23 dicembre 1968	Milano
Malaspina Livio	11- 5-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 23 luglio 1958	Roma
Manca Giorgio	26- 3-1945	Ing. meccanica - Palermo, 2 ottobre 1973	La Spezia
Mancini Silvio	9-11-1946	Ing. civile edile - Roma, 7 marzo 1975	Ascoli Piceno
Mantani Vincenzo	19- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26 luglio 1958	Torino
Manunza Massimo	1- 1-1944	Ing. meccanica - Cagliari, 4 settembre 1971	Cagliari
Marafioti Domenico	8-12-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 12 luglio 1963	Padova
Marchesi Francesco	2- 1-1943	Ing. elettrotecnica - Pavia, 22 ottobre 1970	Milano
Marcosano Francesco	31- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Napoli, 4 aprile 1950	Milano
Martella G. Carlo	20- 5-1942	Ing. meccanica - Roma, 10 novembre 1972	C.S.C.
Martin Giuseppe	17- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 14 novembre 1961	Treviso
Martinez Fulvio	25- 9-1944	Ing. meccanica - Roma, 20 luglio 1971	C.S.C.
Mataloni Renato	22-11-1945	Ing. chimica - Roma, 15 novembre 1971	Bologna
Maurella Antonio	6-10-1940	Ing. elettronica - Napoli, 8 agosto 1970	Napoli
Mazzanti Aldo	11- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 21 dicembre 1951	Bologna
Mazzotti Giorgio	30- 4-1941	Ing. ind. elettronica - Bologna, 28 giugno 1968	Forlì
Medugno Alberto	4- 6-1946	Ing. chimica - Napoli, 27 maggio 1971	Savona
Mele Ascanio	9- 4-1930	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 7 maggio 1962	Caserta
Meoli Francesco	26- 5-1941	Ing. elettronica - Napoli, 19 dicembre 1970	Salerno
Merola Guido	25-12-1939	Ing. ind. chimica - Napoli, 12 aprile 1968	Bergamo
Merola Pasquale	3-12-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 21 dicembre 1956	Caserta
Mevoli Gennaro	20- 3-1936	Ing. civile edile - Bari, 9 marzo 1962	Milano
Micieli Emanuele	25- 5-1935	Ing. elettrotecnica - Milano, 12 agosto 1970	Catania
Monaco Vincenzo	22-12-1944	Ing. elettronica - Bologna, 30 ottobre 1970	Parma
Monda Nicola	4- 2-1940	Ing. elettronica - Napoli, 28 aprile 1966	Napoli
Montanari Fausto	15- 3-1935	Ing. mineraria - Bologna, 30 luglio 1963	Piacenza
Montanari Giovanni	28- 3-1921	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 31 marzo 1956	C.S.C.
Morello Giuseppe	29-10-1935	Ing. civile idraulica - Padova, 1° marzo 1962	Siracusa
Moretti Mario	5-11-1933	Ing. civile trasporti - Roma, 13 maggio 1964	Roma
Mori Benito	25- 8-1936	Ing. civile trasporti - Roma, 22 luglio 1966	La Spezia
Moscarella Enrico	29- 8-1945	Ing. elettronica - Napoli, 22 novembre 1971	Varese

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Musio Francesco	7- 9-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 22 dicembre 1950	Alessandria
Nappi Dino	20- 3-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20 dicembre 1967	Bari
Naso Vincenzo	23- 9-1943	Ing. chimica - Roma, 10 novembre 1972	C.S.C.
Nigri Giovanni	19- 3-1925	Ing. civile trasporti - Bari, 1° agosto 1959	Bari
Nigro Oreste	27- 3-1930	Ing. civile idraulica - Napoli, 28 febbraio 1957	Roma
Nisini Sandro	18- 1-1944	Ing. civile edile - Roma, 12 novembre 1971	Milano
Nuovo Onofrio Mario	1- 1-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 21 novembre 1952	Torino
Nuti Gianluca	12- 7-1938	Ing. elettronica - Pisa, 21 ottobre 1968	Brescia
Oddone Antonio	7- 9-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 26 luglio 1966	Genova
Ogliaroso Agnello	1- 6-1943	Ing. meccanica - Napoli, 20 dicembre 1973	Milano
Onofri Vittorio E.	7- 6-1925	Ing. civile trasporti - Roma, 20 dicembre 1955	Genova
Orgero Luigi	12- 9-1944	Ing. meccanica - Pisa, 25 giugno 1971	Massa Carrara
Orlandi Guido	4- 5-1923	Ing. civile trasporti - Napoli, 18 dicembre 1952	Roma
Paciucci Rinaldo	27- 6-1947	Ing. meccanica - Roma, 19 dicembre 1972	Roma
Pagano Giovanni	12-10-1948	Ing. civile edile - Roma, 19 luglio 1973	Venezia
Pagnucci Mauro	6- 4-1937	Ing. elettrotecnica - Pisa, 17 maggio 1963	Livorno
Palmieri Mario	8- 8-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28 novembre 1957	Roma
Palombaro Antonio	18-10-1947	Ing. civile edile - Roma, 19 luglio 1971	Roma
Paltrinieri Giovanni	22- 2-1941	Ing. chimica - Bologna, 30 ottobre 1970	Modena
Panepinto F. Paolo	12- 3-1938	Ing. ind. meccanica - Torino, 30 marzo 1962	Palermo
Panno Stefano	30- 7-1939	Ing. elettrotecnica - Palermo, 17 novembre 1970	Pavia
Pantalone Nicola	18- 4-1943	Ing. meccanica - Bologna, 28 febbraio 1969	Bologna
Pantanella Antonio	6-11-1943	Ing. elettronica - Roma, 16 marzo 1972	Milano
Papa Domenico	27- 6-1936	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 19 novembre 1960	Torino
Paradisi Iro	4- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Trieste, 21 novembre 1958	Perugia
Peluffo Rocco	10- 7-1928	Ing. civile edile - Genova, 1° marzo 1958	Savona
Pera Leone	8- 8-1944	Ing. meccanica - Milano, 13 marzo 1971	Milano
Perazzi Fabrizio	2- 9-1936	Ing. ind. meccanica - Milano, 27 luglio 1962	Piacenza
Perazzi Marzio	13- 3-1938	Ing. civile edile - Milano, 16 dicembre 1961	Cremona
Pergolis Lucio	25-12-1941	Ing. mineraria - Torino, 29 luglio 1970	Torino
Perri Alessandro	21- 6-1943	Ing. civile idraulica - Bologna, 24 ottobre 1974	Torino
Perrini Giuseppe	3- 3-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 27 luglio 1951	C.S.C.
Petio Vito	12- 4-1925	Ing. ind. mineraria - Torino, 18 novembre 1954	Taranto
Petrillo Andrea	1-10-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 8 marzo 1962	Venezia
Piancaldini Aurelio	11-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 29 luglio 1967	Bari
Piazza Luigi Maria	11- 5-1940	Ing. civile edile - Palermo, 2 novembre 1966	Livorno
Picchioni Andrea	19- 7-1947	Ing. civile trasporti - Roma, 9 novembre 1973	Perugia

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Pierpaoli Paolo	1-10-1943	Ing. civile trasporti - Roma, 21 dicembre 1968	Ancona
Pilozzi Pio	15- 4-1939	Ing. meccanica - Roma, 16 novembre 1966	Frosinone
Piranio Gerlando	4- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9 marzo 1957	Catania
Piro Antonio	19- 5-1933	Ing. idraulica - Bari, 20 dicembre 1961	Cosenza
Plevano Roberto	30- 1-1942	Ing. meccanica - Napoli, 28 dicembre 1968	Salerno
Polizzotto Antonino	1- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 16 novembre 1962	Catania
Polli Piero	13- 9-1943	Ing. elettrotecnica - Bologna, 27 febbraio 1970	Firenze
Porta Roberto	14- 9-1943	Ing. civile trasporti - Roma, 7 marzo 1973	Torino
Pozzi Luigi	19- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Genova, 1° luglio 1957	Milano
Previato Nazzareno	2- 4-1943	Ing. elettrotecnica - Padova, 28 febbraio 1970	Padova
Profeti Carlo	20- 9-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22 febbraio 1963	Livorno
Proietti Maurizio	18 9 1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 23 luglio 1966	Bari
Provasi Emilio	30- 8-1927	Ing. ind. meccanica - Genova, 25 luglio 1952	Direzione generale
Pugliese Francesco	3-10-1943	Ing. meccanica - Genova, 3 luglio 1968	Savona
Quarto Angelo	15-11-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 28 aprile 1966	Genova
Ragazzini Giovanni	5- 6-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna, 19 dicembre 1966	Forlì
Raimondo Giuseppe	16- 3-1939	Ing. elettronica - Napoli, 6 agosto 1968	Torino
Rallo Salvatore	20- 2-1940	Ing. ind. meccanica - Torino, 18 novembre 1965	Palermo
Raspante Antonino	15- 8-1923	Ing. civile trasporti - Palermo, 15 novembre 1958	Messina
Ricci Massimo	22- 2-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 19 dicembre 1953	Palermo
Ricci Maurizio	4- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30 novembre 1965	Roma
Ricci Pirro Vincenzo	5-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 11 maggio 1960	Milano
Ridolfi Camillo	12-11-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 30 luglio 1943	Milano
Rinalduzzi Spartaco	8-10-1927	Ing. ind. chimica - Roma, 16 giugno 1956	Roma
Risica Gianfranco	19-12 1925	Ing. civile trasporti - Padova, 30 ottobre 1952	Ancona
Rizza Giovanni	1- 5-1928	Ing. ind. aeronautica - Torino, 22 novembre 1956	Torino
Rizzi Vincenzo	27- 6-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Bari, 27 luglio 1968	Bari
Roberti Mario	12- 1-1940	Ing. civile trasporti - Roma, 17 dicembre 1970	Genova
Rocca Andrea	30- 4-1922	Ing. civile edile - Genova, 3 marzo 1948	Genova
Roccati Luciano	28- 6-1947	Ing. elettronica - Torino, 26 luglio 1974	Aosta
Rosa Salvatore	18-12-1945	Ing. civile edile	Sassari
Rossi Domenico	14- 8-1920	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 30 aprile 1952	Milano
Rossi Mauro	3-12-1945	Ing. meccanica - Genova, 13 marzo 1972	Aosta
Ruggiero Antonio	15- 2-1943	Ing. ind. meccanica, Napoli, 19 dicembre 1967	Salerno
Ruggiero Crescenzo	25- 8-1935	Ing. civile edile - Napoli, 10 marzo 1966	Milano
Russo Gennaro	19- 1-1940	Ing. ind. chimica - Napoli, 28 aprile 1966	Salerno
Russo Mario	10- 2-1942	Ing. elettronica - Napoli, 15 ottobre 1971	Milano
Sabatini Pierluigi	24-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 21 febbraio 1964	Como

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Sacchitelli Francesco	16- 7-1941	Ing. elettronica - Napoli, 29 aprile 1971	Torino
Sacco Felice	11-11-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 18 dicembre 1952	Direzione generale
Sagliocco Erminio	14- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Napoli, 27 giugno 1957	Napoli
Saini Guido	2-12-1935	Ing. ind. meccanica - Napoli, 19 dicembre 1961	Padova
Salti Giancarlo	29- 5-1943	Ing. elettrotecnica - Pavia, 21 novembre 1969	Cremona
Salustri Mario	29- 5-1944	Ing. elettrotecnica - Pisa, 25 luglio 1970	Bergamo
Santinello Spartaco	5- 5-1930	Ing. ind. meccanica - Trieste, 26 febbraio 1958	Trieste
Santonastaso Giuseppe	19- 2-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 24 aprile 1954	Caserta
Santoro Stefano	8- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Bologna, 11 maggio 1956	Bologna
Savignoni Valerio	9-12-1939	Ing. civile edile - Roma, 4 giugno 1970	Roma
Scala Claudio	17- 3-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 13 maggio 1955	Bologna
Scalzi Antonio	30- 5-1941	Ing. elettronica - Napoli, 6 aprile 1971	Novara
Scandurra Simone	16- 6-1944	Ing. civile idraulica - Padova, 23 giugno 1969	Padova
Schettino Mario	18- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli, 26 aprile 1968	Napoli
Schiavi Bruno	8- 9-1941	Ing. ind. meccanica - Bologna, 9 marzo 1968	Ascoli Piceno
Schiavi Sergio	4- 8-1941	Ing. meccanica - Milano, 15 dicembre 1967	Piacenza
Sciarra Mario	14- 8-1922	Ing. civile idraulica - Roma, 23 luglio 1954	Roma
Sciarretta Rocco	17-12-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 6 marzo 1964	Pescara
Scognamiglio Celestino	24- 5-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 12 marzo 1965	Napoli
Scollo Mario	2-10-1938	Ing. ind. eletrotecnica - Milano, 13 maggio 1966	Milano
Scotto Paolo	27- 7-1945	Ing. ind. elettronica - Pisa, 27 luglio 1971	Grosseto
Scrascia Francesco	8- 1-1946	Ing. civile edile - Roma, 3 maggio 1971	Torino
Sferruzza Pietro	2- 5-1932	Ing. civile trasporti - Palermo, 12 marzo 1959	Palermo
Sgandurra Achille	10- 1-1924	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20 novembre 1951	Direzione generale
Simoncini Dario	3- 5-1939	Ing. chimica - Bologna, 30 novembre 1967	Viterbo
Simoni Giuseppe	14- 8-1942	Ing. civile trasporti - Bari, 18 dicembre 1971	Brescia
Siracusa Salvatore	5- 9-1945	Ing. elettrotecnica - Milano, 20 marzo 1970	Roma
Siviero Antonio	25- 3-1949	Ing. meccanica - Napoli, 26 febbraio 1973	Torino
Sola Bruno	31- 3-1943	Ing. civile trasporti - Napoli, 15 novembre 1968	Napoli
Sorgetti Ugo	22-10-1922	Ing. elettrotecnica - Torino, 19 novembre 1949	Torino
Spadaro Rosario	16-11-1927	Ing. ind. meccanica - Torino, 5 aprile 1951	Palermo
Spataro Donatello	9- 1-1930	Ing. civile edile - Palermo, 22 novembre 1957	Roma
Stefanini Ferdinando	6- 7-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 22 aprile 1967	Massa Carrara
Stasi Umberto	8- 1-1930	Ing. civile trasporti - Napoli, 9 marzo 1962	Campobasso
Strabla Gianfranco	1- 6-1947	Ing. meccanica - Milano, 25 maggio 1973	Brescia
Sturchio Luigi	2- 9-1935	Ing. civile trasporti - Roma, 12 maggio 1962	Roma
Suppa Carlo Felice	5- 6-1940	Ing. elettronica - Padova, 20 marzo 1970	Trento
Svicher Gastone	8- 3-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 26 luglio 1962	Roma
Tamburrini Ferruccio	25-11-1919	Ing. civile edile - Roma, 26 novembre 1948	Roma
Tani Mario	1- 1-1939	Ing. aeronautica - Pisa, 17 luglio 1965	Arezzo
Tantillo Gaetano	27- 6-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 27 febbraio 1954	Palermo

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Tini Luigi	15- 3-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 24 luglio 1964	Terni
Tognarelli Giuliano	8-11-1946	Ing. elettrotecnica - Pisa, 30 maggio 1973	Livorno
Tola Francesco	28- 2-1927	Ing. civile edile - Cagliari, 29 luglio 1957	Cagliari
Tomassini Alberto	13- 9-1943	Ing. elettronica - Padova, 26 marzo 1971	Venezia
Toro Achille Lucio	6- 5-1937	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30 luglio 1963	Venezia
Tosetto Orlando	25- 1-1936	Ing. ind. chimica - Pisa, 18 febbraio 1961	Firenze
Toso Paolo	24- 8-1942	Ing. civile - Trieste, 30 dicembre 1970	Udine
Tramonti Danile	11- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 7 marzo 1963	Roma
Trani Emilio	23- 2-1943	Ing. meccanica - Napoli, 31 luglio 1970	Salerno
Tranquillini Ezio	14-10-1940	Ing. elettrotecnica - Padova, 23 luglio 1970	Trento
Tripodi Guido	17- 6-1942	Ing. elettronica - Roma, 30 luglio 1968	Messina
Urbani Luigi	18-12-1942	Ing. civile edile - Roma, 17 dicembre 1969	Roma
Uricchio Nicola	11- 5-1937	Ing. industriale - Napoli, 27 luglio 1967	Milano
Vaccaro Alfredo	18- 8-1944	Ing. nucleare - Palermo, 13 novembre 1971	Caltanissetta
Vaiano Aurelio	12- 8-1946	Ing. elettrotecnica - Napoli, 19 dicembre 1970	Torino
Vasaturo Pietro	13- 2-1944	Ing. civile idraulica - Napoli, 7 novembre 1972	Torino
Vasile Attilio	3- 7-1946	Ing. elettrotecnica - Bologna, 2 luglio 1971	Macerata
Vecchio Carlo	29- 6-1914	Ing. civile edile - Napoli, 1° dicembre 1937	Napoli
Venditti Pasquale	16-12-1928	Ing. civile trasporti - Napoli 11 marzo 1959	Roma
Verna Nicola	2-10-1940	Ing. elettronica - Bologna, 19 dicembre 1966	Pescara
Verna Tito	18- 8-1941	Ing. elettronica - Pisa, 16 febbraio 1967	L'Aquila
Vietri Orazio	24- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 25 luglio 1960	Roma
Vignudelli Flavio	24-10-1919	Ing. civile edile - Genova, 28 febbraio 1950	Direzione generale
Vinci Corrado	24- 7-1942	Ing. elettrotecnica - Milano, 16 marzo 1972	Siracusa
Viola Enzo	18- 5-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9 marzo 1957	Catania
Vitale Elvio	15-12-1945	Ing. elettronica - Napoli, 9 dicembre 1970	Benevento
Viticllo Pietro	27- 1-1939	Ing. elettronica - Napoli 29 ottobre 1970	Napoli
Volpini Giorgio	24- 3-1925	Ing. civile trasporti - Genova, 26 marzo 1954	Roma
Zaccherini Zeno	18- 4-1929	Ing. civile elettrotecnica - Bologna, 26 novembre 1959	Bologna
Zaccheo Claudio	3- 4-1943	Ing. civile trasporti - Roma, 24 luglio 1969	Roma
Zamparolo Giorgio	7- 7-1940	Ing. elettrotecnica - Genova, 5 aprile 1971	Alessandria
Zampi Torello	15- 6-1941	Ing. elettrotecnica - Bologna, 9 gennaio 1970	Milano
Zampiga Oliviero	11- 5-1940	Ing. elettronica - Bologna, 30 novembre 1965	Modena
Zarotti Luigi	5- 3-1930	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22 febbraio 1963	Firenze
Zenobi Mario	1- 4-1921	Ing. civile trasporti - Roma, 20 dicembre 1945	Roma
Zerilli Salvatore	26- 2-1927	Ing. civile idraulica - Padova, 23 dicembre 1954	Roma
Zilli Lamberto	23- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Roma, 7 marzo 1968	Direzione generale
Zimmermann Federico	6- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20 luglio 1957	Milano
Zincone Luigi	22- 5-1945	Ing. ind. navale - Palermo, 6 novembre 1969	Siracusa
Zocaro Panfilo	5- 9-1926	Ing. ind. trasporti - Roma, 16 maggio 1958	Pescara

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(9924)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., in Anzio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978 e 23 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10071)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Approvazione del regolamento relativo ai fanali di segnalazione ed altri segnali in uso sulle unità della Marina militare italiana.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 « Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento interministeriale del 1972 per prevenire abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 »;

Decreta:

Articolo unico

E' abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1967 concernente il « Regolamento relativo alla sistemazione dei fanali di posizione delle unità della Marina militare italiana ».

E' approvato l'annesso « Regolamento relativo ai fanali di segnalazione ed altri segnali in uso sulle unità della Marina militare italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile
COLOMBO

REGOLAMENTO RELATIVO AI FANALI DI SEGNALAZIONE ED ALTRI SEGNALI IN USO SULLE UNITA' DELLA MARINA MILITARE ITALIANA.

Art. 1.

Fanali in uso sulle unità della Marina militare

Sulle unità della Marina militare italiana, in aggiunta ai fanali previsti nella parte *C* del « Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare » Ediz. 1972, sono in uso i seguenti fanali speciali:

1) fanali distintivi di comando superiore;
2) fanali per la navigazione a luci oscurate;
3) fanale per segnali di manovra;
4) fanali di ostacolo per aeromobili;
5) fanale di identificazione per sommergibili;
6) fanali per operazioni di cacciamine con concorso di sommozzatori;
7) fanali di imbarco e sbarco combustibili e munizioni;
8) sistemazioni luminose per operazioni di rifornimento in mare.

Art. 2.

Sistemazioni particolari per il fanale di testa d'albero bianco

Ferme restando le disposizioni per la sistemazione del fanale di testa d'albero bianco, contenute nell'allegato 1 al « Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare » Ediz. 1972, alcune unità minori (aliscafi, motosiluranti, motovedette) pur essendo di lunghezza superiore a 20 metri, portano il suddetto fanale ad altezza inferiore a quella prescritta, quando la limitata altezza delle sovrastrutture non consenta la sistemazione secondo la regolamentazione.

Per quanto riguarda le disposizioni per le distanze orizzontale e verticale dei due fanali di testa d'albero bianco, contenute nell'allegato 1 al « Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare » Ediz. 1972, alcune unità (fregate, corvette) pur essendo di lunghezza superiore a 50 metri portano i fanali suddetti a distanza orizzontale e ad altezza sopra lo scafo inferiori a quelle prescritte quando la limitata estensione ed elevazione delle sovrastrutture non consenta la sistemazione secondo la regolamentazione.

Art. 3.

Fanali di comando superiore

a) *In navigazione.*

La nave sede del comando in capo della squadra navale può mostrare tre fanali di coronamento disposti in linea orizzontale aventi ciascuno le caratteristiche del fanale di poppavia.

Le navi sede di comando di divisione navale o di comando superiore retto da capitano di vascello, ne possono mostrare due.

b) *In porto o alla fonda.*

La nave sede del comando in capo della squadra navale può mostrare in coffa due fanali bianchi disposti in linea orizzontale, a 2 metri di distanza fra di loro e visibili verso poppa in un settore di 180°.

Le navi sede di comando di divisione o di comando superiore retto da capitano di vascello, ne possono portare uno.

Art. 4.

Fanali per la navigazione a luci oscurate

a) Le navi di superficie di dislocamento standard superiore alle 500 tonn. possono essere dotate di un fanaletto di bompresso sistemato in coperta a prora estrema, con luce rivolta verso poppa, appena visibile dalla plancia e perfettamente oscurato nelle altre direzioni.

b) Su tutte le navi, i fanali di navigazione possono essere muniti di dispositivi atti a ridurre la distanza di visibilità.

Art. 5.

Tutte le navi devono avere, in testa all'albero più alto, un fanale bianco, visibile per tutto l'orizzonte, manipolabile dalla plancia per effettuare i segnali luminosi di manovra previsti dall'art. 34 *b*) e *d*) del «Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare» Ediz. 1972.

Art. 6.

Fanali di ostacolo per aeromobili

Tutte le navi devono avere un fanale rosso in testa all'albero più alto visibile a giro d'orizzonte e verso l'alto fino ad una elevazione di 50° ad una distanza minima, con notte chiara e senza luna, di m 2000.

Per assicurare la visibilità a giro d'orizzonte, può essere necessario, su alcune navi, sistemare due fanali disposti in linea orizzontale anziché uno.

Il fanale deve essere manipolabile dalla plancia.

Art. 7.

Fanali di identificazione per sommergibili

I sommergibili naviganti in superficie possono mostrare, in aggiunta ai normali fanali di navigazione, un fanale a luce gialla visibile a giro d'orizzonte e lampeggiante ad intervalli regolari con una frequenza di non più di 90 lampeggi al minuto.

Art. 8.

Fanali e segnali di unità navali ed aree impegnate in operazioni di sminamento

Le unità che effettuano operazioni di dragaggio devono mostrare i segnali e fanali prescritti dall'art. 27 (f) del «Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare» Ediz. 1972.

Le unità che effettuano operazioni di caccia alle mine sono assimilabili a quelle che hanno difficoltà di manovra e devono mostrare i segnali ed i fanali prescritti dall'art. 27 *b*) del suddetto regolamento; quando operano congiuntamente ad imbarcazioni di sommozzatori devono: di giorno mostrare le bandiere Alfa o Bravo per significare che sono in corso rispettivamente operazioni di sommozzatori o di distruzione di mine mediante esplosione; di notte devono trasmettere a lampi di luce la lettera Uniform all'avvicinarsi di altre navi ed emettere il segnale d'avvertimento prescritto dall'art. 36 del già citato regolamento qualora l'unità sopraggiungente non manovri per allargarsi.

Le imbarcazioni impegnate da sole o congiuntamente ad unità navali in operazioni di caccia alle mine con sommozzatore devono di giorno mostrare all'occorrenza le stesse bandiere previste per le unità maggiori; di notte devono mostrare all'occorrenza un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte conformemente all'art. 23 *c*) ed emettere il segnale d'avvertimento prescritto dall'art. 36 del «Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare» Ediz. 1972.

In aggiunta ai suddetti fanali i dragamine devono avere due luci verticali bianche, poste su ciascun lato, munite di potenziometro, visibili da 20° a proravia del traverso fino a poppa, la cui portata andrà da un minimo di 183 metri ad un massimo di 3600 metri e saranno provvisti di schermature verso l'alto.

La distanza verticale per i due fanali sarà di 9 metri per i dragamine M.S.O. e di 6 metri per i dragamine M.S.C. ed M.S.I.

Infine per i dragamine sono richiesti le luci di sincronizzazione quando operano in formazione ed inviano impulsi magnetici.

Art. 9.

Fanale indicante imbarco o sbarco combustibili o esplosivi

Le navi che effettuano imbarco o sbarco di combustibili o esplosivi, devono tenere acceso in posizione elevata un fanale rosso visibile a giro d'orizzonte.

Art. 10.

Le navi che effettuano rifornimento in mare, posa o recupero cavi, rilievi idrografici od oceanografici, lancio o ricupero di aerei sono assimilabili alle navi che hanno difficoltà di manovra e devono pertanto mostrare i fanali ed i segnali previsti dall'art. 27 *b*) del «Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare» Ediz. 1972.

Art. 11.

Le navi che arrivando in porto non avessero avuto libera pratica, devono mostrare in posizione elevata un fanale rosso sopra un fanale bianco, ad oltre m 1 l'uno dall'altro, come disposto dall'appendice *C* del codice internazionale dei segnali vol. 1°.

Art. 12.

I fanali elettrici regolamentari (di testa d'albero, laterali e di poppavia) devono contenere la riserva per lampade alimentate da accumulatori. La capacità della batteria deve essere tale da assicurare un funzionamento continuo per un minimo di sei ore.

Il comando della nave e in particolare gli ufficiali di guardia dovranno vigilare perché in navigazione non siano mostrati fanali che comunque possano essere confusi con quelli di navigazione.

Art. 13.

Manutenzione fanali

La manutenzione dei fanali ed il controllo dei settori di visibilità sono affidati all'ufficiale capo servizio condotta nave il quale dovrà eseguire le prove per accertarsi del regolare funzionamento dei fanali e dei sistemi di illuminazione di riserva e assicurarsi che i fanali siano ben fissati e in posizione corretta.

La manutenzione delle sole parti elettriche sarà di competenza del servizio elettrico di bordo.

Art. 14.

Collaudo delle sistemazioni

Sulle unità di nuova costruzione le sistemazioni dei fanali di navigazione devono essere verificate dalla commissione di accettazione e collaudo che dovrà farne menzione nel verbale ufficiale di collaudo e nel registro matricolare della nave.

Ad ogni passaggio in armamento di una unità e dopo lavori che abbiano comunque interessato le sistemazioni dei fanali di navigazione, queste dovranno essere verificate da una commissione composta dal comandante, dall'ufficiale capo servizio condotta nave e da un delegato della direzione o ufficio che ha eseguito o vigilato il lavoro. La commissione dovrà compilare un verbale da conservarsi a bordo e del quale dovrà essere inserita copia nel registro matricolare della nave.

Le commissioni suddette dovranno accertare che le sistemazioni corrispondano alle prescrizioni del «Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare» Ediz. 1972 e del presente regolamento, salvo le varianti, aggiunte o deroghe del presente regolamento.

Nel registro matricolare della nave dovranno essere inseriti due disegni, uno rappresentante la vista longitudinale, l'altro il piano di coperta con relative sovrastrutture, sui quali saranno segnate le posizioni dei fanali con relative quote e settori di visibilità.

Visto, *il Ministro della difesa*
RUFFINI

(9937)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), con effetto dal 29 settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio 1976, 4 gennaio 1977 e 12 luglio 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10067)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West, in Arnad.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1977 e 22 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), con effetto dal 15 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1976, 29 ottobre 1976, 13 settembre 1977 e 3 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano:

tariffa 3 UDm, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 1 U, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 5 U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 6, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 3, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 3 U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1972);

tariffa 3 UD, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1972);

tariffa 3 D, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1972);

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972);

tariffa 3 P, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 3 C, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale 21 marzo 1975);

tariffa 3 - 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 3U-2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio unico;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 10% dal secondo anno.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9674)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spida, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Spida di Catania;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1978 e 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 maggio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata fino al 18 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10079)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978 e 2 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 18 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1979, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 ed i lati doppi rispettivamente di mm 8 e di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1979;

b) imposta cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 300 (trecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(10214)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1977 e 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 31 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, Busto Arsizio (Varese), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1978 al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10073)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978, relativi al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la circolare n. 22/77 prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, relativa al regime delle importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante procedura dell'autorizzazione automatica e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica;

Ritenuta l'opportunità di estendere ad Israele le agevolazioni previste per i Paesi EFTA dal decreto ministeriale 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, e dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva delle merci indicate nell'allegato I al decreto ministeriale 25 ottobre 1977, ed al decreto ministeriale 5 luglio 1978, originarie di Israele di valore non superiore a due milioni di lire italiane, quando sono accompagnate dal certificato di circolazione EUR 1.

Art. 2.

Per l'importazione delle merci indicate nei citati decreti del 25 ottobre 1977 e del 5 luglio 1978, originarie di Israele di valore superiore ai due milioni di lire, l'autorizzazione ministeriale verrà rilasciata in via automatica prescindendo dall'esibizione dell'attestazione tecnica, purché tali merci siano scortate dal certificato di circolazione EUR 1.

Alle domande di autorizzazione dovrà essere allegata la fattura di acquisto delle merci.

Art. 3.

L'annesso II alla circolare 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, viene modificato in conseguenza di quanto disposto agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(10093)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Determinazione per l'anno 1979 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1978 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà superare la misura massima del 37%, né essere inferiore alla misura minima del 34% dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV, parte 2ª (veicoli per trasporto di cose oltre 25 q.li di peso complessivo a pieno carico) per le quali le predette misure sono state ridotte, rispettivamente, al 34 e al 31%;

Visto che il citato decreto ministeriale 14 dicembre 1977 ha inoltre stabilito che per lo stesso anno 1978 la misura massima delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni e ogni altro compenso, non può superare il limite raggiunto alla data di pubblicazione del decreto stesso e che tale misura non può eccedere il limite del 14% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1978, con il quale è stata confermata anche per l'anno 1979 la soppressione della formula tariffaria con clausola di «sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Visto l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che per le tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Esaminati i dati relativi alle spese e agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti, desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per l'anno 1977;

Ritenuto peraltro che, avuto riguardo all'attuale situazione del mercato, non è possibile stabilire per l'anno 1979 una misura minima dell'importo complessivo dei caricamenti ad un livello inferiore a quello del 32 % dei premi di tariffa esclusi quelli relativi a veicoli dei settori tariffari III e IV (veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 40 q.li), nonché per le polizze a libro matricola;

Ritenuto che, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, occorre confermare anche per l'anno 1979 il limite massimo del 14 % dei premi di tariffa per le spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni e ogni altro compenso, fatta eccezione per i premi concernenti le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III e IV (veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 40 q.li), nonché alle polizze a libro matricola;

Considerato che per le stesse assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III (autobus) e IV (veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 40 q.li), nonché per le polizze a « libro matricola » a fronte della maggiore entità dei premi non sussistono proporzionali aggravi dei costi e che, pertanto, si rende possibile fissare un limite dei caricamenti inferiore a quello da applicare per le assicurazioni relative ai veicoli degli altri settori tariffari;

Considerato che, d'altra parte, sempre per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli per trasporto di cose del settore tariffario IV di oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola i dati acquisiti dall'organo di vigilanza hanno evidenziato anche la necessità di una riduzione del limite massimo fissato con il decreto ministeriale 14 dicembre 1977 per le spese di gestione agenziali, il cui ammontare, in dipendenza della sopra rilevata maggiore entità dei premi di queste assicurazioni, risulta essere ancora troppo elevato e superiore altresì all'entità complessiva dei costi agenziali inerenti alla gestione delle assicurazioni stesse;

Considerato che le riduzioni di cui trattasi mirano a realizzare una diminuzione delle spese di gestione agenziali nell'intero mercato;

Considerata, pertanto, la necessità di evitare che ai limiti suddetti si adeguino, con aggravio dei costi del servizio e con pregiudizio del contenimento di tali spese agli attuali livelli, anche le imprese che applicano aliquote inferiori;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per l'anno 1979 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà superare né essere inferiore alla misura del 32 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli dei settori III (autobus) IV per .veicoli trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per polizze a libro matricola per le quali la suddetta misura è pari al 30 %.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso anno 1979, le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni e ogni altro compenso, non potranno superare i limiti raggiunti alla data di pubblicazione del presente decreto e non potranno, in

ogni caso, eccedere il limite del 14 % dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV per veicoli trasporto cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura del 12 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: Prodi

(10215)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2532/78 del consiglio del 16 ottobre 1978, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 306 del 31 ottobre 1978, relativo al regime comune alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha modificato, con regolamento in corso di pubblicazione, il regime d'importazione applicabile ai Paesi a commercio di stato;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie della Repubblica popolare cinese, è ammessa per diretta concessione delle dogane.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Per le merci originarie dell'Ungheria, indicate nell'allegato II al presente decreto, il regime dell'autorizzazione ministeriale è sospeso.

Le medesime merci sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 4 agosto 1977 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 3.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato III al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 4.

L'importazione delle merci di cui all'art. 3 di provenienza dei Paesi C.E.E. in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica, prevista dalla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 5.

Restano valide le dichiarazioni di importazione relative alle merci di cui all'art. 3, e per le quali tale regime era previsto, vistate dal Ministro del commercio con l'estero in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
Ossola

Il Ministro delle finanze
Malfatti

Allegato I

MERCI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE LIBERALIZZATE ALL'IMPORTAZIONE

Voce doganale e codice	Denominazione delle merci
ex 25.31	Feldspato; leucite, nefelina e nefelina sienite; spato fluore:
	A. Spato fluore:
110	I. contenente più del 97 % di fluoruro di calcio (CaF2)
150	II. contenente 97 % o meno di fluoruro di calcio (CaF2)
	B. Altri:
910	I. feldspato
ex 990	II. non nominati, diversi da leucite
ex 29.01	Idrocarburi:
	A. Aciclici:
ex 110	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili, limitatamente a quelli non saturi
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:
	A. derivati solfonati:
101	I. degli idrocarburi aromatici
105	II. altri
	B. derivati nitrati e nitrosi:
310	I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline
390	II. altri

Voce doganale e codice	Denominazione delle merci
	C. derivati misti:
510	I. derivati solfoalogenati
	II. altri:
591	a. monomi troclorobenzoli
595	b. altri
ex 29.22	Composti a funzione ammina:
	A. monoammine acicliche:
130	II. Dietilammina e suoi sali
	III. altri:
140	a. trietilammina e suoi sali
160	b. isopropilammina e suoi sali
180	c. altri
	B. poliammine acicliche:
210	I. esametilendiammina e suoi sali
	II. altri:
250	a. etilendiammina (diammincelano) e suoi sali
290	b. altri
	C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:
310	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali
390	II. altri
	D. monoammine aromatiche:
510	II. N-METIL N-2,4,6 - tetranitroanilina (tetril)
550	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali
	V. difenilammina e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:
610	a 2,2',4,4',6,6' - esanitrodifenilammina (exil)
690	b. altri
	VI. 1-naftilammina, 2-naftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:
710	a. 2-naftilammina e suoi sali
790	b. altri
	VII. altri:
801	a. fenilbetanaftilammina
805	b. altri
	E. poliammine aromatiche:
910	I. fenilendiammine e diamminotolueni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali
990	II. altre
ex 29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:
	A. ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:
	II. altri:
ex 140	a. sali di dietanolammina
170	c. ariletanolammine e loro sali
	D. ammino-acidi:
770	IV. glicina
	V. altri:
780	a. acido paraamminobenzoico, suoi sali e suoi esteri
790	b. altri
	E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:
810	I. acido 4-amminosalicilico (acido paraammino-salicilico) suoi sali e suoi esteri
29.30 000	Composti ad altre funzioni azotate
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
110	I. contenenti iodio o suoi composti
	II. altri:
	a. contenenti penicillina, streptomicina, e loro derivati:
	1. contenenti penicillina o suoi derivati:
130	aa. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomocina o suoi derivati
150	bb. altri
170	2. altri
ex 32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:
	A. altre sostanze coloranti:
100	I. neri minerali non nominati nè compresi altrove
	V. pigmenti a base di cromati di piombo, di borio, di zinco, di stronzio:
ex 650	b. altri, limitatamente a pigmenti di cromati di zinco
	VI. altre:
710	a. magnetite
	b non nominate:
790	4. altre
800	*B.* preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo
900	*C.* prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:
200	*A.* sughero naturale greggio
400	*B.* cascami di sughero
600	*C.* sughero frantumato, granulato o polverizzato
78.02 000	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
78.03 000	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg. per m²
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili); pesanti 1,700 kg. o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:
	A. fogli e nastri sottili:
110	I. fissati su supporto
190	II. altri
200	*B.* polveri e pagliette
78.05 000	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.) di piombo
78.06	Altri lavori di piombo:
100	*A.* imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)
900	*B.* non nominati

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELL'UNGHERIA PER LE QUALI VIENE SOSPESO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Voce doganale e codice stat.		Descrizione merce	Regime di sorveglianza
51.01	da 050 a 130 da 160 a 230 da 260 a 480 da 500 a 610 da 640 a 710 da 760 a 805	Filati di fibre tess. sint. continue, non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
51.04	da 030 a 480	Tessuti di fibre tess. sint. continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02)	Dichiarazione con fattura
51.04	520, 540	Tessuti di fibre tess. artif. per pneumatici o contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri	Id.
53.07	da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Id.
55.05	da 130 a 980	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
55.06	da 100 a 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.07	da 100 a 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Id.
56.04	da 110 a 290	Fibre tess. sint. ed art. in fiocco e cascami di fibre tess. sint. ed art. (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
56.05	da 030 a 990	Filati di fibre tess. sint. ed art. in fiocco (e di cascami di fibre tess. sint. ed art.) non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
56.07	da 370 a 870	Tessuti di fibre tess. art. in fiocco	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
61.01	010, 230, 310, 460, 470	Indumenti esterni per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.02	010, 070, 180, 230, 260, 440, 540, 620, 920	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Id.
61.03	550, 850	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e ragazzo, compresi i colli, colletti sparati e polsini	Id.
61.04	010, 930	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, ragazza e bambini	Id.
62.02	010, 090, 150, 610, 750, 810, 870, 890	Biancheria da casa	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Voce doganale e codice stat.		Definizione merci	Paesi d'origine
59.08	da 100 a 570	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Ungheria
59.11	150	Tessuti gommati per pneumatici	Paesi zona B esclusi Repubblica popolare cinese e Ungheria
60.04	150, 470	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo	Ungheria
60.04	170, 270, 480, 560	Mutande, mutandine e slip per uomo, donna, ragazzi e bambini	Ungheria
60.04	210, 250, 510, 530	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna ragazza e bambini	Ungheria
60.04	540	Sottovesti e sottogonne a maglia non elastica né gommata	Ungheria
60.05	040	Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata impregnati, spalmati, e ricoperti su una faccia di materie plastiche artificiali	Ungheria

Voce doganale e codice stat.		Definizione merci	Paesi d'origine
60.05	da 160 a 190	Tute sportive	Ungheria
60.05	da 410 a 440	Abiti interi da donna a maglia non elastica né gommata	Paesi zona B escluso Ungheria
60.05	da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne pantaloni, a maglia non elastica né gommata	Paesi zona B escluso Ungheria
60.05	da 710 a 740	Abiti a giacca, completi giacca-gonna e giacca-pantaloni a maglia non elastica né gommata per donna e fanciulli	Ungheria
60.05	da 810 a 840	Altri indumenti esterni a maglia non elastica né gommata	Ungheria
60.05	da 860 a 980	Accessori di abbigliamento ed altri indumenti esterni a maglia non elastica né gommata	Ungheria
60.06	da 920 a 980	Calze per varici ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata	Ungheria
61.01	150, 190	Indumenti da lavoro per uomo e ragazzo	Paesi zona B
61.01	220	Costumi e mutandine da bagno per uomo e ragazzo	Paesi zona B escluso Ungheria
61.01	240, 260	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa	Paesi zona B
61.01	290, 320	Eskimo, giacce a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili per uomo e ragazzo	Paesi zona B escluso Ungheria
61.01	340, 360	Giacche e giacchette per uomo e ragazzo	Paesi zona B
61.01	da 410 a 440	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili per uomo e ragazzo	Paesi zona B escluso Ungheria
61.01	920, 940	Altri indumenti esterni per uomo e ragazzo	Paesi zona B
61.02	030	Manufatti per bambini piccoli (bébés)	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	140	Spolverini, gonne-grembiuli ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza	Paesi zona B
61.02	160	Costumi da bagno per donna, ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	220, 240	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa per donna, ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	250, 280	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili per donna ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	420, 430	Abiti a giacca, completi giacca-gonna e giacca-pantaloni per donna, ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	da 480 a 530	Abiti interi da donna	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	570, 580	Gonne, comprese le gonne-pantaloni	Paesi zona B escluso Ungheria
61.02	860, 880	Altri indumenti esterni per donna ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
61.03	510, 590, 810, 890	Pigiami ed altre sottovesti (biancheria da dosso) tessute per uomo e ragazzo	Paesi zona B escluso Ungheria
61.04	090	Sottovesti (biancheria da dosso) per bambini piccoli (bébés)	Paesi zona B escluso Ungheria
61.04	110, 180	Pigiami e camicette da notte tessute per donna, ragazza e bambini	Paesi zona B
61.04	910, 980	Altre sottovesti (biancheria da dosso) tessute per donna, ragazza e bambini	Paesi zona B escluso Ungheria
62.03	960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre tessili sintetiche fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale) di polietilene o di polipropilene	Paesi zona B escluso Ungheria
62.04	230, 730	Tende	Ungheria
62.04	250, 750	Materassi pneumatici	Ungheria
62.04	290, 790	Altri oggetti da campeggio	Ungheria

(10094)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi per i lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1987 l'obbligo del versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il salario medio ed il periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in relazione al disposto dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la categoria dei lavoratori del settore dell'assistenza domiciliare nella provincia di Perugia (soci della Cooperativa A.S.A.D. - Associazione servizi assistenza domiciliare) sono stabiliti rispettivamente in L. 3.000 giornaliere ed in ventidue giorni al mese.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano, ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e ad effettuare le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Visto il programma di attività ed il piano operativo e previsionale della gestione relativo ai primi sette anni;

Considerato che la S.p.a. Norimberga Maeci vita assorbirà l'attività ed il portafoglio della Nurnberger Lebensversicherung A.G. di Norimberga, rappresentanza generale per l'Italia, già autorizzata con decreto ministeriale 19 giugno 1973 ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

La S.p.a. Norimberga Maeci vita è altresì autorizzata ad applicare le medesime tariffe e condizioni di polizza già approvate alla Nurnberger Lebensversicherung A.G. di Norimberga, rappresentanza generale per l'Italia.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(10184)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2776/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1162/76 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

Regolamento (CEE) n. 2777/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che fissa i prezzi limite d'intervento per i vini da tavola per il periodo 16 dicembre 1978-15 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 2778/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri.

Regolamento (CEE) n 2779/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale.

Regolamento (CEE) n. 2780/78 del consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2781/78 del consiglio, del 27 novembre 1978, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1978 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2782/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2783/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2784/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2785/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2786/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2787/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2788/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2695/77 che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 2789/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna e della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2790/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A I.

Regolamento (CEE) n. 2791/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 333 *del* 30 *novembre* 1978.

(308/C)

Regolamento (CEE) n. 2792/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2793/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2794/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2795/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2796/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2797/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2798/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2799/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2801/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2802/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodoti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2803/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2804/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2805/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2806/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2807/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2808/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2809/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° dicembre 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2810/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2811/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2812/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2813/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2814/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2815/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2816/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2817/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2818/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2819/78 della commissione, del 30 novembre 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2820/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1978 al 15 dicembre 1979 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2821/78 della commissione, del 30 novembre 1978, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2822/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che stabilisce l'elenco delle varietà di viti autorizzate utilizzabili per i nuovi impianti e i reimpianti, in virtù del regolamento (CEE) n. 1162/76, e reca altre modalità d'applicazione di detto regolamento.

Regolamento (CEE) n. 2823/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2054/76.

Regolamento (CEE) n. 2824/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2825/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2826/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 1° *dicembre* 1978.

(309/C)

Regolamento (CEE) n. 2827/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 338 *del* 4 *dicembre* 1978.

(310/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 45/1978. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1979.

IL COMITATO INTERMISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la delibera n. 57/1977 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1978, con il quale è stato stabilito che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore del settore tariffario I (autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione; autovetture da noleggio con conducente) e del settore tariffario II (autotassametri) di cui al punto 1 dell'art. 1 della citata delibera n. 57/1977 possono, nell'anno 1979, essere stipulati o rinnovati soltano nella forma tariffaria bonus-malus che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di «franchigia» che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, a condizione, per quest'ultima forma, che essa sia resa compatibile con i principi posti a base della forma tariffaria «bonus-malus»;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di «franchigia» da valere per l'anno 1979, fissandole, rispettivamente, in L. 15.000 e L. 250.000;

Vista la delibera della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 41/1978, con la quale è stato prorogato dal 15 ottobre al 10 novembre 1978 il termine previsto all'art. 10 della citata delibera n. 57/1977 per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da applicare per l'anno 1979;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1977, con il quale è stata costituita la commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1979 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può superare nè essere inferiore alla misura del 32% dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonché per le polizze a libro matricola, per le quali la predetta misura è ridotta al 30%;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1979 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera» di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe da valere dal 1° gennaio 1979 e per la durata di quindici mesi, le quali prevedono per i settori tariffari I (autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassametri) un aumento medio per la tariffa bonus-malus in corso al 31 dicembre 1978 del 9% e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (L. 30.000/50.000/100.000 e L. 50.000/100.000/150.000) rispettivamente sconti del 15% e 22% sui premi della nuova tariffa bonus-malus;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III (autobus), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (rischi speciali), le imprese hanno

proposto, per la tariffa a premio fisso, variazioni che vanno dal meno 4,9 % al più 43,5 % rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del 1978; che per le assicurazioni relative alle macchine agricole, ai natanti e alle gare e competizioni sportive le imprese hanno proposto di mantenere sostanzialmente invariate le tariffe attualmente in vigore; che relativamente alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa ed assoluta, variabile da L. 100.000 a L. 1.000.000, sconti dal 19 % al 55 % sui premi delle corrispondenti tariffe a premio fisso;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Considerato che le imprese hanno altresì richiesto alcune modifiche alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1978;

Vista la domanda e relativa relazione tecnica presentata dall'UCI, intesa ad ottenere per conto delle imprese aderenti l'approvazione di nuovi premi e condizioni tariffarie per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese;

Visti la relazione tecnica e gli altri documenti con i quali l'Ufficio centrale italiano ha corredato la richiesta di approvazione, per conto delle imprese aderenti, di adeguamenti delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » relativamente sia ai veicoli a motore sia ai natanti;

Considerato che la S.p.a. Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione di una nuova tariffa per la forma tariffaria con franchigia denominata « 4R », da applicarsi dal 1° gennaio 1979 e per la durata di quindici mesi, proponendo un aumento del 4,2 % rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta forma tariffaria;

Considerato che le seguenti imprese: Levante, La Svizzera, The Northern Ass. Co hanno chiesto l'approvazione di tariffe per le sole forme bonus-malus ed a premio fisso;

Considerato che l'impresa New Hampshire In. Co. ha chiesto di essere autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus) la sola tariffa a premio fisso limitatamente ai minimi di garanzia previsti dalla legge;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, La Pace, Nordstern, Preservatrice, Reale mutua, Sara The Seven Provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo, hanno chiesto l'approvazione per i settori tariffari I e II di tariffe per la sola forma « bonus-malus »;

Considerato che la Compagnia Unipol ha presentato per l'approvazione nuove tariffe da applicarsi nell'anno 1979, le quali prevedono per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari I e II un aumento medio per la tariffa bonus-malus in corso al 31 dicembre 1978 del 4,8 %, per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III, IV, V e VI variazioni sulle tariffe a premio fisso in corso al 31 dicembre 1978 da meno 1,7 % a più 39,2 % e per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV la conferma delle franchigie e degli sconti sulle corrispondenti tariffe a premio fisso vigenti al 31 dicembre 1978;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1977 sopra citato, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dall'esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e relative agli esercizi 1977 e 1978;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche introducono un metodo innovativo rispetto alle procedure seguite negli anni precedenti e non accoglibile in quanto non rispondente a corretti criteri tecnici;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità al parere espresso dalla predetta commissione, ha altresì proposto di stabilire altre tariffe, da applicare per un periodo di tempo di dodici mesi;

Considerato che la Compagnia Unipol, pur richiedendo in generale tariffe per l'anno 1979 inferiori a quelle proposte dalle altre imprese del mercato, fonda la sua richiesta su basi tecniche comuni, quali risultano dall'esperienza del conto consortile, pervenendo in particolare per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario I ad aumenti tariffari rispetto al 1978 non sufficientemente suffragati da analitiche dimostrazioni;

Considerato che per i settori tariffari I e II appare opportuno procedere alla modifica dei coefficienti per potenza fiscale, tenuto conto delle indicazioni fornite in merito dalle elaborazioni del conto consortile;

Ritenuta l'opportunità di proseguire nella riduzione delle zone territoriali per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari I, II e IV e di procedere ad una più equa collocazione delle province nelle stesse zone sulla base dei livelli di sinistrosità riscontrati dal conto consortile, in relazione anche alla progressiva estensione delle forme di personalizzazione delle garanzie, operando in conformità al parere unanime espresso dal Parlamento di addivenire alla unificazione delle zone territoriali e tenuto conto dell'esigenza di eliminare o quanto meno ridurre gli squilibri tariffari determinati dalla struttura territoriale attualmente in vigore a danno di alcune province;

Ritenuto che possono essere lasciate invariate le tariffe relative alle macchine agricole ed ai natanti, e che può essere invece ridotta la tariffa in vigore al 31 dicembre 1978 relativa ai ciclomotori;

Ritenuto che possono essere approvate le tariffe relative alle assicurazioni delle gare e competizioni sportive, presentate dalle imprese, in quanto esse corrispondono, per il premio base, a quelle in vigore al 31 dicembre 1978, salvo l'adeguamento dei premi conseguente alla estensione generalizzata della garanzia assicurativa ai terzi trasportati;

Ritenuto che possono essere accolte le proposte di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 dicembre 1978 per i veicoli a motore ed ai natanti, presentate dalle imprese, per la parte in cui esse non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente delibera;

Ritenuto che le nuove condizioni di tariffa presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni, e concernenti il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e la speciale assicurazione « frontiera » sono rispondenti alle modalità ed ai criteri della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al regolamento di esecuzione e successive modifiche e che pertanto risultano accoglibili;

Ritenuto che le considerazioni sopra esposte in conformità alla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trovano rispondenza nell'indagine effettuata dall'apposita commissione tecnica nominata con decreto ministeriale 30 luglio 1977;

Tenuto conto che, in base alla soprarichiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre dello stesso anno le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO; AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,09
oltre i 18 c.v.	2,66

Massimali di garanzia:

50-20-5 milioni	1,05
75-20-5 milioni	1,06
75-25-7,5 milioni	1,09
100-30-10 milioni	1,12
150-50-15 milioni	1,19
100 milioni (massimale unico)	1,29

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,88
III	0,75
IV	0,56

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Targhe estere - Torino.

II zona: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - EE - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Modena - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Repubblica di S. Marino - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III zona: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV zona: Agrigento - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Ragusa - Siena - Siracusa - Terni - Trapani - Viterbo.

A) *Tariffa « bonus-malus »*

Il premio di riferimento è pari a L. 74.998 al netto d'imposta.

La tariffa corrisponde al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla seguente clausola che deve essere inserita nei contratti stipulati nella forma «bonus-malus»:

« La presente assicurazione è stipulata nella forma " bonus-malus ", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei " periodi di osservazione " quali definiti dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e che si articola in undici classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito		Coefficienti di determinazione del premio
1	Bonus	0,70
2		0,75
3		0,80
4		0,85
5		0,92
6	Ingresso	1,00
7	Malus	1,15
8		1,32
9		1,52
10		1,75
11		2,00

All'atto della stipulazione il contratto se relativo a:

a) *veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure*

b) *veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico, oppure*

c) *veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella " bonus-malus "*

è assegnato alla classe di merito 6 della surriportata tabella, sempre che il veicolo al quale esso si riferisce non sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma " bonus-malus ", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma della presente clausola.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) *e* b), *il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.*

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma " bonus-malus " il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma " bonus malus " che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 6 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria " bonus-malus " per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del settimo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di " franchigia fissa ed assoluta " il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 11 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma " bonus-malus " in corso con l'impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale, lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri « osservati »				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	5	6	7
2	1	4	6	7	8
3	2	5	7	8	9
4	3	6	8	9	10
5	4	7	8	9	10
6	5	7	8	9	10
7	6	8	9	10	11
8	6	9	10	11	11
9	7	10	11	11	11
10	8	11	11	11	11
11	9	11	11	11	11

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione della persona del contraente. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla sostituzione del veicolo con un altro, anche se di diversa potenza e provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sè spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione ».

La clausola sopra riportata è inserita all'atto del rinnovo, anche nei contratti già stipulati nella forma « bonus-malus », che vengono rinnovati nella stessa forma nel corso dell'anno 1979, in sostituzione della clausola « bonus-malus » contenuta nei medesimi.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1978.

B) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa e assoluta ».*

1) Franchigia di L. 30/50/100.000 rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

Il premio da assumere come base di riferimento è pari a L. 65.998, al netto di imposta, corrispondente a quello della forma tariffaria « bonus-malus », scontato del 12 %.

2) Franchigia di L. 50/100/150.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

Il premio da assumere come base di riferimento è pari a L. 60.748, al netto d'imposta, corrispondente a quello della forma tariffaria « bonus-malus », scontato del 19 %.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria « bonus-malus » la franchigia può essere pattuita nelle misure indicate ai numeri 1) e 2) solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 6 o ad una delle classi di bonus di cui alla tabella di merito della clausola « bonus-malus » riportata alla precedente lettera A). Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualità, degli importi indicati nella tabella che segue qualora dalla attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di malus della stessa tabella di merito.

Le maggiorazioni previste al precedente comma devono essere applicate nella misura massima indicata nella tabella che segue per la classe di potenza cui appartiene il veicolo per il quale è stipulato il contratto quando il contraente non consegni la attestazione relativa al precedente contratto stipulato nella forma tariffaria « bonus-malus » o questo risulti scaduto da più di tre mesi, salvo, in questo secondo caso, che il contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di questa dichiarazione la franchigia può essere pattuita nelle misure indicate ai numeri 1 e 2, senza alcuna maggiorazione.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria « bonus-malus » per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire all'impresa il precedente contratto temporaneo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto della presente lettera B), avuto riguardo, rispettivamente, alla classe di merito cui il contratto temporaneo è stato assegnato ed alla data di scadenza del contratto stesso.

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il contraente che sia sprovvisto dell'attestazione deve provare di averne fatto richiesta all'impresa o al commissario liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione stessa, o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Se dalla dichiarazione risulta che il contratto precedente avrebbe dovuto essere assegnato, per l'annualità successiva, ad una delle classi di malus di cui alla tabella di merito della clausola « bonus-malus » riportata alla lettera A) oppure, trattandosi di contratto risolto prima della scadenza annuale, che esso è stato assegnato ad una delle classi di malus della stessa tabella di merito, il contratto, ferma la misura dei premi, dovrà prevedere, per la sola prima annualità, franchigie maggiorate, rispetto a quelle previste ai numeri 1 e 2, degli importi indicati nella tabella che segue.

La maggiorazione apportata alla franchigia a norma del quinto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione relativa al contratto precedente che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

MAGGIORAZIONI DELLE FRANCHIGIE

Classe di assegnazione risultante dalla attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	veicoli fino a 10 c.v.	veicoli da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v.	veicoli oltre i 14 c.v.
	Lire	Lire	Lire
7	5.000	7.500	10.000
8	10.000	15.000	20.000
9	15.000	22.500	30.000
10	20.000	30.000	40.000
11	25.000	37.500	50.000

Nei contratti deve essere inserita la seguente clausola di « franchigia fissa ed assoluta »:

« *La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.*

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, mentre non si applica l'art. 6 ».

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare per l'anno 1979 i premi della forma tariffaria denominata « 4R », assumendo come base di riferimento il premio di L. 59.248, al netto di imposta, corrispondente a quello della forma tariffaria « bonus-malus » ridotto del 21%.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta forma tariffaria « 4R » anche i seguenti massimali di garanzia applicando al premio relativo al massimale 100-30-10 milioni i coefficienti di seguito indicati:

100 milioni (massimale unico)	1,15
150-50-15 milioni	1,06
150 milioni (massimale unico)	1,24
200 milioni (massimale unico)	1,28
300 milioni (massimale unico)	1,34

Qualora il contratto da stipularsi nella forma tariffaria « 4R » si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria « bonus-malus », la società Lloyd Adriatico si atterrà ai criteri indicati nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo della presente lettera B), elevando la misura della franchigia, nei casi in cui in base alle disposizioni contenute nei citati commi debba farsi luogo a maggiorazioni della stessa, alle percentuali del premio di tariffa indicate nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
7	60% del premio di tariffa
8	70% del premio di tariffa
9	80% del premio di tariffa
10	90% del premio di tariffa
11	100% del premio di tariffa

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS)

Si applicano le tariffe a premio fisso in vigore al 31 dicembre 1978 aumentate del 36,8%.

Per i contratti con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » sono stabilite le seguenti franchigie e si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera relativi alle combinazioni di massimali prescelte scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 19%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 32%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 42%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 54%.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le stesse franchigie sconti, rispettivamente del: 26%, 46%, 52%, 61%.

Il contratto può essere stipulato oltre che per i massimali di garanzia già previsti dalle tariffe in vigore al 31 dicembre 1978, anche per i seguenti massimali di garanzia, ai quali sono attribuiti i coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
500-200-100 milioni	1,45
1.000-200-100 milioni	1,55
1.000-300-100 milioni	1,60

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale o una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50% dello sconto, sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE)

A) *Tariffe a premio fisso.*

Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Massimali di garanzia:

50-20-5 milioni	1,05
75-20-7,5 milioni	1,08
75-25-7,5 milioni	1,09
100-20-10 milioni	1,10
100-30-10 milioni	1,12
150-50-15 milioni	1,19
100 milioni (massimale unico)	1,29

Zone territoriali:

I	1,09
II	1,00
III	0,94
IV	0,84
V	0,79
VI	0,74
VII	0,69
VIII	0,62

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I zona: AFI - Bari - EE - Firenze - Genova - Napoli - Reggio Calabria - Roma - SCV - Targhe estere.

II zona: Bologna - Bolzano - Milano - Modena - Taranto.

III zona: Avellino - Benevento - Bergamo - Caltanissetta - Caserta - Catania - Como - Foggia - Forlì - Lucca - Massa - Messina - Parma - Pistoia - Potenza - Repubblica di S. Marino - Salerno - Varese.

IV zona: Ancona - Aosta - Brescia - Brindisi - Campobasso - Catanzaro - Cosenza - Imperia - L'Aquila - La Spezia - Lecce - Livorno - Padova - Pavia - Pesaro - Pescara - Pisa - Reggio Emilia - Terni - Torino - Trento - Treviso - Trieste.

V zona: Alessandria - Palermo - Piacenza - Ragusa - Ravenna - Rieti - Siracusa - Verona - Vicenza.

VI zona: Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Belluno - Chieti - Cuneo - Enna - Ferrara - Frosinone - Isernia - Latina - Macerata - Matera - Novara - Perugia - Pordenone - Savona - Sondrio - Teramo - Trapani - Udine - Venezia.

VII zona: Agrigento - Cagliari - Nuoro - Oristano - Sassari - Siena.

VIII zona: Cremona - Gorizia - Grosseto - Mantova - Rovigo - Vercelli - Viterbo.

I premi di riferimento, al netto di imposta, sono i seguenti:

autocarri fino a 15 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

L. 98.827 per trasporto cose proprie;

L. 134.622 per trasporto cose per conto terzi;

autocarri da oltre 15 q.li fino a 25 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

L. 128.307 per trasporto cose proprie;

L. 174.780 per trasporto cose per conto terzi;

autocarri da oltre 25 q.li e fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

L. 165.355 per trasporto cose proprie;

L. 225.247 per trasporto cose per conto terzi.

Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico.

Si applicano le tariffe a premio fisso per trasporto cose proprie e quelle per trasporto cose per conto terzi in vigore al 31 dicembre 1978 maggiorate, rispettivamente, dell'11,7% e del 21,5 %.

Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Si applicano le tariffe a premio fisso per trasporto cose proprie e quelle per trasporto cose per conto terzi in vigore al 31 dicembre 1978, ridotte, le prime, del 10,3% e maggiorate, le seconde, del 16,2 %.

B) *Tariffe con clausola di « franchigia fissa ed assoluta ».*

Sono stabilite le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera relativi alle combinazioni di massimali prescelte, scontati nelle misure di seguito indicate:

autocarri di qualsiasi peso complessivo a pieno carico per trasporto cose sia proprie che per conto terzi:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 20%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 34%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 45%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 53%;

motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose sia proprie che per conto terzi:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 33%.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le franchigie come sopra stabilite per gli autocarri, sconti, rispettivamente, del: 29, 46, 55 e 63%.

La stessa compagnia Unipol è altresì autorizzata ad applicare: per gli autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico la franchigia di L. 50.000, per trasporto cose proprie e quella di L. 75.000, per trasporto cose per conto terzi; per i motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose sia proprie che per conto terzi le franchigie di L. 50.000 e di L. 100.000 con sconti sulle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera, rispettivamente, dell'11, 21, 20 e 33%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui al quinto comma del n. 2) del presente articolo.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).

Per le assicurazioni relative ai ciclomotori si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1978 ridotta del 13,3%.

Per le assicurazioni relative ai motoveicoli si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1978 aumentata del 9,3%.

5) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI SPECIALI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA - SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE)

Si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1978 aumentata del 14,9%.

Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento per la determinazione del premio ai premi previsti per i veicoli di altri settori, detto premio dovrà corrispondere a quello previsto dalla tariffa del settore di riferimento moltiplicato per il rapporto tra il coefficiente di variazione del settore VI (1,149) ed il coefficiente medio di variazione della predetta tariffa del settore di riferimento stabilita con la presente delibera.

Art. 2.

Le assicurazioni dei veicoli a motore esclusi quelli del settore tariffario III, possono essere stipulate anche per i seguenti massimali, maggiorando i premi di tariffa relativi al massimale 100 milioni unico sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
150-100-100 milioni	1,03
300-100-30 milioni	1,05
300-100-100 milioni	1,10
500-300-200 milioni	1,20
150 milioni (massimale unico)	1,08
200 milioni (massimale unico)	1,12
300 milioni (massimale unico)	1,16
400 milioni (massimale unico)	1,19
500 milioni (massimale unico)	1,22

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle macchine agricole ed ai natanti — Settori I e II — continuano ad applicarsi per l'anno 1979 le tariffe in vigore al 31 dicembre 1978.

Le assicurazioni relative ai natanti possono essere stipulate anche per i seguenti massimali maggiorando i premi di tariffa relativi alla combinazione di massimali 100-100-100 milioni sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
500-500-500 milioni	1,35
750-750-750 milioni	1,40

Il massimale 50-20-5 milioni può essere stipulato soltanto per le assicurazioni di natanti con motore di cilindrata fino a 500 c.c. o di potenza fino a 11 HP.

Art. 4.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si approvano per l'anno 1979, secondo i testi depositati, le tariffe e le norme tariffarie presentate dalle imprese.

Art. 5.

Sono approvate, secondo i testi depositati dalle imprese richiedenti, le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 31 dicembre 1978, che non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni della presente delibera.

Art. 6.

Sono approvati, secondo i testi depositati dall'Ufficio centrale italiano (UCI) per conto delle imprese aderenti, i premi e le norme tariffarie da applicare, dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e per la stipula della speciale assicurazione « frontiera » concernente sia i veicoli a motore che i natanti.

Art. 7.

I premi di cui alla presente delibera relativi alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari I, II, IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico), V e VI sono ridotti del 2,9% per le assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con « libro matricola ».

Art. 8.

Le società Levante, La Svizzera, The Northern sono autorizzate a non applicare per l'anno 1979 forme tariffarie con clausola di « franchigia fissa ed assoluta ».

La società La Svizzera è altresì autorizzata a non stipulare contratti per massimali che comportino una esposizione per sinistro superiore a lire 400 milioni.

Le società Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Cassa Generale, Compagnie riunite di assicurazione, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, La Pace, Nordstern, Preservatrice, Reale mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo sono autorizzate ad applicare per l'anno 1979, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II, la sola tariffa « bonus-malus ».

La società New Hampshire Insurance Company è autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III la sola tariffa a premio fisso ed a limitare per le stesse assicurazioni, nonchè per quelle relative ai natanti, la garanzia soltanto alle somme minime stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977.

Art. 9.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1979 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo

premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purchè entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 10.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione, entro il 31 ottobre 1979, nuove tariffe da applicare dal 1° gennaio 1980.

Art. 11.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

(10281)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso di rettifica

La firma apposta in calce al provvedimento 20 settembre 1978, riguardante il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato amministrativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 ottobre 1978, alla pag. 7408, deve leggersi: « *De Meo* », invece di: « *Del Rio* ».

(10197)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 19 dicembre 1978:

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vitagliano Domenico.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Puccillo Guido.

Corbò Maria Rita, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cutolo Maria.

Giacobini Roberto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Costa Concetta Maria.

Ersoch Maurizio, notaio residente nel comune di Pistoia, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cavallina Massimo.

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Prato, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferro Vincenzo.

Meterangelis Vincenzo, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

Taddei Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

Colella Mario, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno.

Romagnoli Marino Stelio, notaio residente nel comune di Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ascoli Satriano, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Meterangelis Vincenzo.

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Garofalo Aldo.

Zanardi Stefano, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Ferrara.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lupinacci Martino.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Petroni Maurizio.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Clerici Roberto.

Iudice Giovanni, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Angelis Pietro.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Campi di Bisenzio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Angelis Pietro.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Iudice Giovanni.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cardarelli Sergio.

Iannitti Maria Grazia, notaio residente nel comune di Poggio Marino, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Terzigno, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Del Genio Vincenzo.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cisterna, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Foglia Luigi Uriele.

(10130)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante una cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 22 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,55	838,55	838,60	838,55	838,50	838,55	838,45	838,55	838,55	838,55
Dollaro canadese . .	709,85	709,85	710 —	709,85	709,62	709,85	710,50	709,85	709,85	709,85
Franco svizzero	510,50	510,50	508,90	510,50	508,18	510,50	510,50	510,50	510,50	510,50
Corona danese .	162,48	162,48	161,50	162,48	162,18	162,48	163,50	162,48	162,48	162,50
Corona norvegese .	165,07	165,07	165 —	165,07	165,22	165,07	165,25	165,07	165,07	165 —
Corona svedese . .	193,55	193,55	193 —	193,55	193,05	193,55	193,56	193,55	193,55	193,50
Fiorino olandese . . .	418,50	418,50	418 —	418,50	418 —	418,50	418,10	418,50	418,50	418,50
Franco belga . .	28,607	28,607	28,68	28,607	28,64	28,60	28,60	28,607	28,607	28,60
Franco francese .	197,30	197,30	198,25	197,30	196,92	197,30	197,22	197,30	197,30	197,30
Lira sterlina .	1686,25	1686,25	1683,25	1686,25	1679,10	1686,50	1684,30	1686,25	1686,25	1686,25
Marco germanico . .	452,75	452,75	452,75	452,75	452,88	452,65	453,75	452,75	452,75	452,75
Scellino austriaco .	61,83	61,83	61,80	61,83	61,86	61,80	61,10	61,83	61,83	61,85
Escudo portoghese .	17,50	17,50	18,20	17,50	18,17	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,898	11,898	11,91	11,898	11,88	11,89	11,897	11,898	11,898	11,90
Yen giapponese .	4.33	4,33	4,33	4,33	4,32	4,33	4,34	4,33	4,33	4,33

Media dei titoli del 22 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	72,15
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,425
» 5 % (Ricostruzione)	101,025
» 5 % (Città di Trieste)	101,30
» 5 % (Beni esteri)	100,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,85
» 5,50 % » » 1968-83	85,055
» 5,50 % » » 1969-84	82,575
» 6 % » » 1970-85 . .	81,325
» 6 % » » 1971-86 . .	79,425
» 6 % » » 1972-87 . .	77,85
» 9 % » » 1975-90 .	86,75
» 9 % » » 1976-91 . . .	85,825
» 10 % » » 1977-92 . .	87,35
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,025
» » » » 1-10-1979	101,050
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,725
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,45
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 . . .	99,80
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. .	99,075
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,65
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,95
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,925
» » » 10 % 1- 1-1981	95,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,60
» » » 12 % 1- 4-1982	98,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,50
Dollaro canadese	710,175
Franco svizzero	510,50
Corona danese	162,99
Corona norvegese	165,16
Corona svedese	193,555
Fiorino olandese	418,30
Franco belga	28,603
Franco francese	197,26
Lira sterlina	1685,275
Marco germanico	453,25
Scellino austriaco	61,965
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	11,897
Yen giapponese	4,335

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ANCONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentaquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ancona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ancona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità:

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Ancona.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sara approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale e stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ancona e per gli atti o documenti formati all'estero e da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 18 aprile 1978

Il direttore provinciale: JANNACI

Registrata alla Corte dei conti - Deleg. reg. di Ancona, addì 7 novembre 1978
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 4

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . residente in . . via . . . . n. . . provincia . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9947)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei predetti sanitari;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale e regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bertotto Pietro Giorgio, nato a Venezia il 23 gennaio 1924;
Campanini Ennio, nato a Taranto il 21 aprile 1936;
Consoli Francesco, nato a S. Gregorio di Ippona il 9 ottobre 1926.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bocci Nicolò, nato a Foligno il 17 settembre 1932;
Bosso Giancarlo, nato a Vercelli il 27 luglio 1929;
Cattani Fulvio, nato a Denno il 15 aprile 1932;
Filippone Antonio, nato a S. Giovanni Incarico il 14 settembre 1925;
Gaipa Marcello, nato a Napoli il 2 gennaio 1930;
Gracis Giuseppe, nato a Padova l'8 aprile 1929;
Lumia Ignazio, nato a Trento il 29 luglio 1934;
Preste Ennio, nato a Lecce il 21 febbraio 1925;
Ranieri Francesco, nato a Bari il 14 novembre 1936;
Rathschüler Romano, nato a Genova il 20 agosto 1928;
Secchi Antonio Giovanni, nato a Ozieri il 5 maggio 1936;
Semeraro Francesco, nato a Martina Franca il 6 novembre 1930;
Viticllo Luigi, nato a Boscoreale il 3 novembre 1934.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

Istituto di diritto processuale civile . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bari.

(10170)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad otto posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Bari.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti n. 8

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(10169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Brescia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pettinicchio Matteo	punti	97,181	su 132
2. Pulli Italo	»	93,656	»
3. De Negri Errico	»	90,568	»
4. De Angelis Vittorio	»	90,353	»
5. Tollis Aldo	»	89,903	»
6. Boianelli Fernando	»	89,240	»
7. Maiorana Giulio	»	88,638	»
8. Martino Arcadio	»	88,239	»
9. Marassi Fulvio	»	87,782	»
10. Vitale Giovanni	»	85,319	»
11. La Placa Cataldo	»	84,944	»
12. Este Giuliano	»	83,568	»
13. Pianalto Gelindo	»	82,556	»
14. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
15. Avolio Raffaele	»	82,000	»
16. Porcile Luciano	»	81,000	»
17. Cerminara Luigi	»	80,622	»
18. Giglio Francesco	»	80,575	»
19. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
20. Orlando Zon Italo	»	79,936	»
21. De Pascale Mario	»	79,018	»
22. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»

23. Panuccio Rocco	punti	78,079	su 132
24. De Stefano Vincenzo	»	77,545	»
25. Lauletta Angelo	»	77,454	»
26. Tarella Domenico	»	77,313	»
27. Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
28. Conte Antonio	»	75,835	»
29. Mazzella Claudio	»	75,313	»
30. Mele Marcello	»	73,870	»
31. Circosta Lorenzo	»	73,676	»
32. Armocida Elio	»	73,556	»
33. Carusi Agostino	»	73,109	»
34. Amorese Arturo	»	72,482	»
35. Labriola Antonio	»	72,350	»
36. Ricotta Giovanni	»	71,825	»
37. Di Gilio Vito	»	71,603	»
38. Mammana Francesco	»	71,447	»
39. Sanna Francesco	»	71,077	»
40. Alfano Antonio	»	70,947	»
41. Recchia Ezio	»	70,927	»
42. Cresta Primo	»	70,738	»
43. Pompeo Luigi	»	70,650	»
44. Mangione Francesco	»	70,595	»
45. Buccheri Ugo	»	70,550	»
46. Padovan Antonio	»	70,487	»
47. Mangiapane Antonino	»	70,087	»
48. Patriarca Emilio	»	69,933	»
49. Rotella Mario	»	69,886	»
50. Visone Aniello	»	69,845	»
51. Strano Giuseppe	»	69,526	»
52. Bova Antonino	»	69,400	»
53. Passaretti Umberto	»	69,360	»
54. Taranto Fausto	»	69,033	»
55. Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
56. Galeone Giovanni	»	68,160	»
57. Bellotoma Giovanni	»	67,899	»
58. Colavolpe Antonio	»	67,837	»
59. Bondioni Pietro	»	67,752	»
60. Falciglia Antonino	»	67,652	»
61. Storto Armando	»	67,081	»
62. Santanera Giuseppe	»	66,800	»
63. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
64. Ridolfo Francesco	»	66,592	»
65. Pesente Elio	»	66,576	»
66. Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
67. Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
68. Rapetti Andrea	»	66,502	»
69. Guido Pasquale	»	65,598	»
70. Incandela Francesco	»	65,584	»
71. Lombardo Giuseppe	»	65,250	»
72. Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
73. Casamento Teodoro	»	64,488	»
74. Salari Giuseppe	»	64,436	»
75. Ruglioni Otello	»	64,119	»
76. Lo Martire Stelio	»	63,997	»
77. Faillace Peppino	»	63,926	»
78. Tosolini Renzo	»	63,132	»
79. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
80. Gammaldi Mario Eugenio	»	62,600	»
81. Belletti Mario	»	61,886	»
82. Ceola Mario	»	61,862	»
83. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
84. Marcuzzi Umberto	»	60,992	»
85. Tinti Geltrudino	»	60,766	»
86. Callipo Gaetano	»	60,613	»
87. Magoni Beniamino	»	60,599	»
88. Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
89. Santoro Pasquale	punti	59,760	su 132
90. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
91. Ipprio Ilario	»	59,480	»
92. Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
93. Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
94. Mura Francesco	»	58,822	»
95. Muriana Giuseppe	»	58,772	»
96. Patriarca Mario	»	58,520	»
97. Abatecola Giovanni	»	57,545	»
98. Maccioni Pietro	»	57,366	»
99. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
100. Bruno Carmelo	»	56,500	»
101. Famiglietti Mario	»	56,366	»
102. Sanna Pio	»	55,766	»
103. Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
104. Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
105. Peralta Antonio	»	55,166	»
106. Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
107. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
108. Scrudato Salvatore	»	54,132	»
109. Rademoli Armando	»	53,545	»
110. Goria Marziale	»	53,472	»
111. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: Darida

(9807)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 186/SAN/BG del 29 gennaio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei seguenti componenti per il motivo a fianco di ciascuno indicato:

1) *Presidente*: Lo Prejato, dott. Bernardino, per dimissioni dal servizio;

2) *Componente*: Jiacquemet dott. Teresio, funzionario della prefettura di Bergamo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

3) *Segretario*: Bottini dott.ssa Lia, in aspettativa per maternità;

Visto le note n. 3023 del 16 febbraio 1978 e n. 10205 del 15 giugno 1978, con le quali l'assessorato regionale alla sanità ha designato in sostituzione dei predetti componenti i signori:

a) *Presidente*: Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

b) *Componente*: Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

c) *Segretario*: Lumina rag. Gianfranco, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;
Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

In sostituzione del dott. Bernardino Lo Prejato, della dott.ssa Lia Bottini e del dott. Teresio Jiacquemet, rispettivamente presidente, componente e segretario della commissione del concorso indicato nelle premesse, sono chiamati a far parte della commissione stessa i signori:

1) *Presidente*: Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

2) *Componente*: Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

3) *Segretario*: Lumina rag. Gianfranco, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 25 settembre 1978

p. *Il presidente*: MELONI

(9974)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova.

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1978, n. 42/SAN/MN, il termine di scadenza del concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1977, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 13 novembre 1978, è prorogato alle ore 12 del giorno 15 marzo 1979.

(9809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

Il medico provinciale informa che con decreto 4 dicembre 1978, n. 6378, è stato prorogato al 28 febbraio 1979 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1977, indetto con decreto 20 settembre 1978, n. 4651.

(9808)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Gela

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 368 in data 10 febbraio 1978, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Gela;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta e dell'ordine dei veterinari di Caltanissetta;

Vista la nota n. 11196 in data 11 novembre 1978, con la quale il medico provinciale di Caltanissetta giusta la procedura di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220, ha nominato il dott. Franco Faccincani, veterinario direttore del macello di Verona componente della commissione giudicatrice di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni e alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Gela è così costituita:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, docente universitario;
Catarsini prof. Orazio, docente universitario;
Gemma dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto;
Frittoli dott. Mario, primo dirigente veterinario;
Faccincani prof. Franco, direttore del pubblico macello di Verona.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Ragusa ed avranno inizio almeno un mese dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 30 novembre 1978

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(9810)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783620)